



Bruxelles, 14 marzo 2022  
(OR. fr, en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0353(COD)**

---

---

7103/1/22  
REV 1

ENV 209  
ENT 30  
MI 183  
CODEC 275

## NOTA

---

Origine:	La presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6733/22 + COR 1
n. doc. Comm.:	13944/20 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020
	- Orientamento generale

---

## I. INTRODUZIONE

Il 10 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie destinato a sostituire l'attuale direttiva sulle pile. Obiettivo della proposta è modernizzare il quadro legislativo dell'UE per questi prodotti alla luce della crescente domanda di sviluppo e produzione di batterie.

La proposta della Commissione è basata sull'articolo 114 del TFUE.

I principali obiettivi della proposta individuati dalla Commissione sono: rafforzare il funzionamento del mercato interno; promuovere un'economia circolare e ridurre gli impatti sociali e ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.

Essa fa inoltre seguito alla valutazione dell'attuale direttiva sulle pile, pubblicata nell'aprile 2019. A tal fine, la Commissione propone un regolamento unico che disciplina l'intero ciclo di vita delle batterie e stabilisce:

- prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza (norme sull'impronta di carbonio, contenuto riciclato minimo, criteri in materia di prestazioni e durabilità, parametri di sicurezza);
- prescrizioni in materia di etichettatura e informazione (conservazione di informazioni sulla sostenibilità e dati sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie);
- disposizioni in materia di gestione del fine vita (requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore, organizzazione e obiettivi della raccolta dei rifiuti di batterie, efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali);
- obblighi a carico degli operatori economici per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti di prodotto e dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza;
- sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e l'istituzione del passaporto della batteria;

- appalti pubblici verdi obbligatori;
- altre disposizioni volte a facilitare il controllo dell'applicazione delle norme in materia di valutazione della conformità, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato e strumenti economici.

La proposta di regolamento si compone di 79 articoli ripartiti in 13 capi e 14 allegati, e prevede oltre 30 atti di diritto derivato.

## **II. SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO**

L'esame tecnico della proposta è in corso a livello di gruppo "Ambiente".

I lavori sono progrediti sotto l'impulso delle presidenze portoghese e slovena nel corso del 2021. I ministri dell'Ambiente hanno potuto discutere la questione nelle sessioni del Consiglio "Ambiente" del 10 giugno 2021 e del 20 dicembre 2021.

I lavori svolti dalle presidenze portoghese e slovena hanno consentito di portare avanti le discussioni e di chiarire in modo significativo il testo.

La presidenza francese ha proseguito i lavori sulla base del testo di compromesso presentato dalla presidenza slovena il 17 dicembre 2021.

Il progetto di regolamento è stato discusso in 10 riunioni formali del gruppo "Ambiente" dall'inizio del 2022. Inoltre, il 2 marzo 2022 la presidenza ha inoltre consultato il Coreper su punti specifici relativi al campo di applicazione del regolamento, al processo relativo alle restrizioni applicabili alle batterie e al calendario di applicazione delle varie disposizioni.

Su tale base, la presidenza ha elaborato un progetto di compromesso che l'11 marzo 2022 è stato presentato al Coreper per approvazione in vista di un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Ambiente" del 17 marzo 2022.

Le principali modifiche apportate al testo rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono di seguito illustrate.

### **Base giuridica**

Mentre la proposta iniziale della Commissione proponeva l'articolo 114 TFUE come unica base giuridica, il progetto di compromesso propone la duplice base giuridica dell'articolo 114 TFUE e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE (le disposizioni del capo VII sono infatti basate sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE). Questa modifica sostenuta dagli Stati membri riflette il duplice obiettivo del progetto di regolamento, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno e proteggere l'ambiente.

### **Ambito di applicazione**

Il progetto di compromesso propone vari sviluppi rispetto alla proposta originaria della Commissione. Il primo è l'inclusione dei moduli, immessi sul mercato, pronti per l'uso o per l'assemblaggio. Il secondo è l'estensione delle disposizioni a tutte le batterie per veicoli elettrici, eliminando la soglia di capacità di 2 kWh nella proposta della Commissione. Tale sviluppo si riflette in particolare nei capi II (prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza) e VI bis (dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento).

## **Definizioni**

Oltre a chiarire numerose definizioni, il progetto di compromesso propone di includere una definizione di batterie per mezzi di trasporto leggeri in aggiunta alle altre categorie di batterie già previste nella proposta originaria (batterie portatili, batterie portatili di uso generale, batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali).

Il compromesso suggerisce inoltre una definizione di rifabbricazione. Tale definizione molto tecnica mira a fornire criteri chiari per distinguere questa operazione dal semplice riutilizzo.

### **Prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza (capo II)**

Pur mantenendo la struttura iniziale del capo II e le relative disposizioni, il progetto di compromesso apporta importanti sviluppi. Il processo di restrizione per le sostanze presenti nelle batterie (articolo 6) è rafforzato per consentire agli Stati membri di esercitare il loro diritto di iniziativa. L'applicazione delle disposizioni relative all'impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali (articolo 7) è dissociata nel tempo per dare priorità alle batterie per veicoli elettrici. Sono previste deroghe per le batterie di seconda vita nella misura in cui gli operatori non possono agire in base a criteri stabiliti per la batteria originaria, quali l'impronta di carbonio o il contenuto riciclato.

### **Informazione e sistema di scambio elettronico di informazioni (capi III e VIII)**

Al fine di migliorare la chiarezza del sistema proposto e facilitarne l'attuazione, il testo di compromesso mira ad armonizzare l'entrata in vigore dei vari canali di comunicazione delle informazioni: codice QR, passaporto della batteria, sistema di scambio. Propone inoltre, per le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici che saranno collegate al sistema di scambio elettronico, che il codice QR rinvii direttamente alle informazioni pertinenti previste nel sistema di scambio.

### **Dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento (capo VI bis)**

Allo scopo di migliorare la chiarezza del testo e sottolineare l'importanza delle disposizioni relative al dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento, il compromesso incorpora le disposizioni originariamente previste all'articolo 39 del testo della Commissione in un nuovo capo dedicato (capo VI bis), oltre a introdurre varie modifiche per precisare il testo e rafforzare i riferimenti agli strumenti e agli orientamenti esistenti a livello internazionale.

### **Gestione dei rifiuti di batterie (capo VII)**

La proposta iniziale della Commissione escludeva i rifiuti di batterie dall'ambito di applicazione degli articoli 8 e 8 bis sulla responsabilità estesa del produttore della direttiva quadro 2008/98/CE relativa ai rifiuti per definire dei requisiti solo attraverso il presente progetto di regolamento. Tuttavia, tale approccio è stato considerato contrario allo spirito della direttiva quadro relativa ai rifiuti, che, riveduta nel 2018, propone requisiti minimi comuni a tutti i flussi di rifiuti. L'approccio proposto dalla Commissione avrebbe inoltre messo in discussione i quadri nazionali elaborati dagli Stati membri nell'applicazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti e della direttiva relativa alle pile del 2006. Per evitare tali rischi, il compromesso modifica il capo VII in modo che continuino ad applicarsi la direttiva quadro sui rifiuti e i relativi criteri minimi. Il regolamento si pone dunque come *lex specialis* che precisa alcuni aspetti relativi alla responsabilità estesa del produttore e alla gestione dei rifiuti di batterie. Numerose modifiche sono state apportate in tutto il capo per garantire tale flessibilità di attuazione a livello nazionale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta, il testo di compromesso propone la fissazione di un obiettivo specifico per le batterie per mezzi di trasporto leggeri. In aggiunta, sia per le batterie portatili che per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il testo prevede che la metodologia per il calcolo del tasso di raccolta basato sull'immissione sul mercato evolva verso una metodologia legata alla disponibilità per la raccolta. Questa evoluzione consentirà di avere una visione più realistica, in particolare in un contesto in cui la durata di vita delle batterie è in aumento. Il compromesso propone inoltre un nuovo allegato che stabilisce i criteri per differenziare le batterie usate dai rifiuti di batterie nel contesto delle esportazioni, al fine di evitare che i rifiuti di batterie siano esportati come prodotti di seconda mano.

Sono state inoltre apportate modifiche per facilitare l'ottenimento di dati da parte delle autorità competenti ai fini della rendicontazione nel caso in cui delle batterie raccolte in uno Stato membro siano riciclate in un altro.

### **Calendario di attuazione**

L'attuazione del presente regolamento riveste particolare importanza strategica in un momento in cui gli investimenti nello sviluppo delle filiere di produzione europee si stanno definendo.

Il compromesso mira pertanto a trovare un equilibrio tra l'ambizione e il realismo necessari per garantire un'attuazione efficace del regolamento.

### **III. CONCLUSIONE**

Nella riunione del Coreper dell'11 marzo 2022, un'ampia maggioranza di delegazioni ha appoggiato il testo di compromesso della presidenza, ma con alcune modifiche tecniche nonché modifiche degli articoli 47 e 71 e dei considerando 15 e 17 quater, che sono state apportate al testo riportato in allegato.

Considerato quanto sopra, si invita il Consiglio a:

- approvare il suo orientamento generale sulla base del testo allegato alla presente nota;
- invitare la presidenza ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla base del presente orientamento generale al fine di giungere a un accordo in prima lettura.

---

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il**  
**regolamento (UE) 2019/1020**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 **e l'articolo 192,**  
**paragrafo 1, in relazione agli articoli 45 octies e 62 del presente regolamento,**

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. [...].

considerando quanto segue:

- [...](1) Il Green Deal europeo<sup>3</sup> è la strategia di crescita dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il passaggio dall'uso di combustibili fossili nei veicoli all'elettromobilità è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Affinché le politiche di prodotto dell'Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire che i prodotti commercializzati e venduti nell'Unione siano di origine e fabbricazione sostenibili.
- (2) Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

---

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

- (3) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> ha determinato un miglioramento dell'efficienza ambientale delle batterie e istituito una serie di norme e obblighi comuni per gli operatori economici, in particolare attraverso norme armonizzate relative al tenore di metalli pesanti e all'etichettatura delle pile e norme e obiettivi per la gestione di tutti i rifiuti di pile, sulla base di una responsabilità estesa del produttore.
- (4) Le relazioni della Commissione sull'attuazione, l'impatto e la valutazione della direttiva 2006/66/CE<sup>5</sup> hanno evidenziato non solo i risultati, ma anche i limiti di tale direttiva, in particolare in un contesto profondamente mutato e caratterizzato dall'importanza strategica delle batterie e dal loro maggiore utilizzo.
- (5) Il piano d'azione strategico della Commissione sulle batterie<sup>6</sup> definisce misure a sostegno degli sforzi tesi a costruire una catena del valore delle batterie in Europa che comprenda l'estrazione delle materie prime, l'approvvigionamento e la lavorazione sostenibili, la sostenibilità dei materiali, la produzione degli elementi nonché il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).

<sup>5</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 aprile 2019, relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019) 166 final) e documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (SWD(2019) 1300).

<sup>6</sup> Allegato 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 17 maggio 2018, "L'EUROPA IN MOVIMENTO - Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita" (COM(2018) 293 final).

- (6) Nel Green Deal europeo la Commissione ha ribadito l'impegno ad attuare il piano d'azione strategico sulle batterie e ha dichiarato l'intenzione di proporre norme che garantiscano una catena del valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie, anche per rifornire il mercato in crescita dei veicoli elettrici.
- (7) Nelle conclusioni del 4 ottobre 2019 dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile", il Consiglio ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di politiche coerenti a sostegno dello sviluppo di tecnologie volte a migliorare la sostenibilità e la circolarità delle batterie per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica. Il Consiglio ha inoltre auspicato una revisione urgente della direttiva 2006/66/CE, che dovrebbe includere tutte le batterie e i materiali pertinenti e prendere in considerazione, in particolare, requisiti specifici per il litio e il cobalto nonché un meccanismo che consenta l'adeguamento della direttiva ai futuri cambiamenti delle tecnologie per le batterie.
- (8) Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare adottato l'11 marzo 2020<sup>7</sup> afferma che la proposta relativa al nuovo quadro normativo per le batterie contemplerà regole sul contenuto riciclato e misure per migliorare i tassi di raccolta e riciclaggio di tutte le batterie, al fine di garantire il recupero dei materiali di valore ed elaborare orientamenti destinati ai consumatori, e valuterà la possibilità di eliminare progressivamente le pile non ricaricabili laddove esistono alternative. Nello stesso documento si legge inoltre che saranno presi in considerazione requisiti di sostenibilità e trasparenza, tenendo conto dell'impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell'approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell'approvvigionamento, al fine di agevolare il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio delle batterie.

---

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 marzo 2020, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

- (9) Per affrontare l'intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell'Unione è necessario stabilire prescrizioni armonizzate di produzione e commercializzazione, comprese procedure di valutazione della conformità, nonché prescrizioni che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie. Le prescrizioni relative alla fase finale del ciclo di vita sono necessarie per far fronte alle implicazioni ambientali delle batterie e in particolare per sostenere la creazione di mercati del riciclaggio e di mercati delle materie prime secondarie provenienti dalle batterie [...]. Per raggiungere l'obiettivo previsto di affrontare l'intero ciclo di vita delle batterie in un unico strumento giuridico, evitando nel contempo ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza e salvaguardando l'integrità del mercato interno, le norme che stabiliscono le prescrizioni relative alle batterie dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori dell'Unione e non lasciare spazio a divergenze nell'attuazione da parte degli Stati membri. È pertanto auspicabile sostituire la direttiva 2006/66/CE con un regolamento.
- (10) Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutte [...] **le categorie** di batterie [...] immesse sul mercato o messe in servizio all'interno dell'Unione, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici, **mezzi di trasporto leggeri** e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

**(10 bis) Il regolamento dovrebbe prevenire e ridurre l'impatto negativo delle batterie sull'ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell'impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell'approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell'approvvigionamento, dell'agevolazione del riutilizzo, del cambio di destinazione e del riciclaggio. Dovrebbe mirare a migliorare l'efficienza ambientale delle batterie e delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di batterie. Tali misure dovrebbero garantire la transizione verso un'economia circolare e la competitività a lungo termine dell'Unione e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, tenendo conto al contempo di un livello elevato di protezione ambientale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre ridurre al minimo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull'ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l'uso delle risorse e favorire l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.**

**Pertanto, al fine di evitare divergenze che ostacolano la libera circolazione delle batterie, è opportuno stabilire obblighi e prescrizioni uniformi in tutto il mercato interno sulla base dell'articolo 114 TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento contiene norme specifiche sulla gestione dei rifiuti di batterie, è opportuno basare il presente regolamento, per quanto concerne tali norme specifiche, sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.**

- (11) È opportuno assoggettare alle prescrizioni applicabili alle batterie i prodotti immessi sul mercato come pacchi batterie, che sono batterie o gruppi di elementi collegati e/o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un'unità completa pronta all'uso **da parte degli utilizzatori finali o nelle applicazioni** non destinata ad essere scissa o aperta dall'utilizzatore finale e che rispondono alla definizione di batteria, **o elementi di batteria che rispondono alla definizione di batteria.**

**(11 bis)** I prodotti immessi sul mercato come moduli di batteria, che [...] **sono gruppi di elementi collegati e/o racchiusi in un involucri esterno in modo da formare un'unità completa pronta per l'assemblaggio da parte di operatori economici professionali o di utilizzatori finali in una batteria pronta all'uso** dovrebbero essere assoggettati alle prescrizioni applicabili [...] **alle categorie di batterie per le quali sono stati progettati. Per estensione, le batterie che possono essere rese pronte all'uso da parte dell'utilizzatore finale con strumenti comunemente disponibili a partire da un kit "fai da te" dovrebbero essere considerate batterie ai fini del presente regolamento. L'operatore economico che immette sul mercato tale kit è responsabile ai fini del presente regolamento.**

(12) Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici **e batterie per mezzi di trasporto leggeri**. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili **o le macchine mobili non stradali**, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica.

Le batterie che sono destinate a uso industriale dopo essere state sottoposte alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, sebbene fossero state inizialmente progettate per un uso diverso, sono da considerarsi batterie industriali ai sensi del presente regolamento. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria [...] con un peso superiore a 5 kg che non rientri in nessun'altra categoria ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come [...] una categoria separata, è necessario [...] includere la definizione di una nuova categoria di batterie per mezzi di trasporto leggeri e chiarire le batterie portatili e introdurre un limite di peso per tali batterie. A tal fine, le batterie che forniscono la trazione ai veicoli considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli non dovrebbero essere considerate batterie per mezzi di trasporto leggeri ma, ai fini del presente regolamento, dovrebbero essere considerate batterie portatili.

**(12 bis) Dopo essere stata immessa sul mercato dell'Unione o messa in servizio per la prima volta, una batteria può essere sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione. Ai fini del presente regolamento, in conformità del quadro dell'Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata, vale a dire una batteria che è stata sottoposta a riutilizzo, si considera essere già stata immessa sul mercato quando è stata resa disponibile per l'uso o la distribuzione per la prima volta. Al contrario, le batterie sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione si considerano nuovamente immesse sul mercato e pertanto dovrebbero essere conformi alle prescrizioni e agli obblighi specifici previsti dal presente regolamento.**

Inoltre, parimenti in conformità del quadro dell'Unione sulla regolamentazione dei prodotti, una batteria usata, qualora sia importata da un paese terzo, si considera essere immessa sul mercato quando entra nell'Unione per la prima volta. Pertanto, una batteria sottoposta a riutilizzo, cambio di destinazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione importata da un paese terzo dovrebbe essere conforme alle prescrizioni e agli obblighi specifici previsti dal presente regolamento.

(12 ter) La rifabbricazione comprende un'ampia gamma di operazioni tecniche che possono essere effettuate sulle batterie o sui rifiuti di batterie. Quando è effettuata sui rifiuti di batterie, la rifabbricazione può essere assimilata alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione. Per questo motivo, non è necessario prevedere nel capo VII un regime specifico per la rifabbricazione dei rifiuti di batterie diverso dal regime riguardante la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie.

Quando è effettuata sulle batterie usate, la rifabbricazione ha l'obiettivo di ripristinare le prestazioni originarie di una batteria. In questo senso, la rifabbricazione può essere vista come un caso estremo di riutilizzo che comporta lo smontaggio e la valutazione degli elementi e dei moduli della batteria e la sostituzione di una certa quantità di tali elementi e moduli. Per differenziare la rifabbricazione dal semplice riutilizzo, il ripristino della capacità della batteria almeno al 90 % della sua capacità nominale originaria dovrebbe essere considerato una rifabbricazione e prevedere l'applicazione di un regime specifico.

(12 quater) Una batteria sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione dovrebbe essere oggetto di un contratto di vendita conforme ai requisiti della direttiva (UE) 2019/771. In particolare tali requisiti riguardano, tra l'altro, la conformità del prodotto, la responsabilità del venditore (compresa la possibilità di una durata più breve del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione), l'onere della prova, i rimedi per difetto di conformità, la riparazione o sostituzione del bene e le garanzie commerciali.

- (13) Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurre al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali [...] **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno,** e delle batterie per veicoli elettrici[...], in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

[...]

- (15) **In linea con il piano d'azione per l'inquinamento zero<sup>8</sup>, adottato dalla Commissione nel 2021, le politiche dell'UE dovrebbero basarsi sul principio dell'azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili<sup>9</sup>, la Commissione sottolinea che i regolamenti REACH e CLP dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari dell'UE per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell'Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente<sup>10</sup>. L'uso di sostanze pericolose nelle batterie dovrebbe quindi essere soggetto a restrizioni principalmente alla fonte al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Il presente regolamento dovrebbe integrare i regolamenti REACH e CLP e consentire l'adozione di misure di gestione dei rischi connesse alle sostanze che coprono la fase dei rifiuti.**

---

<sup>8</sup> COM(2021) 400 final.

<sup>9</sup> COM(2020) 667 final.

<sup>10</sup> Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, 2020.

- (15 **bis**) [...]Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>, è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio e il cadmio in alcune **categorie** [...] di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio.
- (16) Affinché possa essere debitamente affrontata la questione delle sostanze [...] che, se usate nelle batterie **o presenti nei rifiuti di batterie**, presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle restrizioni delle sostanze [...] nelle batterie.

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>12</sup> Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

(17) È opportuno che la procedura **di valutazione** per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze [...] nelle batterie e **nei rifiuti di batterie** sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("l'Agenzia") dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

**(17 bis) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione si è impegnata a valutare la possibilità di stabilire dei principi di sostenibilità. Inoltre, nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili (COM(2020) 667 final), la Commissione ha confermato il suo impegno a sviluppare criteri in materia di sicurezza e sostenibilità fin dalla progettazione per le sostanze chimiche e a valutare le modalità migliori per introdurre, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, obblighi in materia di informazione sull'impronta ambientale globale delle sostanze chimiche, comprese le emissioni di gas a effetto serra. Una volta messi a punto, la Commissione dovrebbe utilizzare tali principi, criteri e considerazioni per valutare l'impatto delle sostanze chimiche contenute nelle batterie sulla sostenibilità. Se necessario, la Commissione dovrebbe adeguare i criteri alla valutazione dell'impatto delle sostanze chimiche contenute nelle batterie sulla sostenibilità. La valutazione dovrebbe considerare l'impatto in tutte le fasi del ciclo di vita e individuare la procedura più adeguata per limitare le sostanze chimiche sulla base della sostenibilità.**

Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre la modifica del presente regolamento al fine di introdurre una disposizione che consenta la modifica dell'allegato I qualora vi sia un impatto inaccettabile sulla sostenibilità, derivante dall'uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o da una sostanza presente nelle batterie quando vengono utilizzate e riutilizzate o nel corso della successiva fase in cui diventano rifiuti, che debba essere affrontato a livello dell'Unione, nonché i criteri correlati sulla cui base effettuare tale valutazione.

(17 ter) Al fine di promuovere un modello economico europeo sostenibile, la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre modifiche delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano le restrizioni delle sostanze presenti nelle batterie e nei rifiuti di batterie, compresa l'introduzione di un divieto di esportazione delle batterie non conformi a tali restrizioni.

(17 quater) L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente durante l'intero ciclo di vita delle batterie e gestire la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Tenendo conto della natura specifica delle batterie e dei rifiuti di batterie, nonché della rapida crescita dell'innovazione e dello sviluppo dei prodotti in questo settore, una definizione delle priorità e un esame diligente dei fascicoli di restrizione sono fondamentali per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, oltre a fornire trasparenza agli operatori economici. Se basarsi sul regolamento (CE) n. 1907/2006 sarebbe stato un approccio possibile per garantire la restrizione di sostanze presenti nelle batterie, la necessità di tenere conto della natura specifica dei rifiuti di batterie, hanno indotto a scegliere una procedura specifica per le restrizioni di sostanze presenti nelle batterie, in tutte le fasi del loro ciclo di vita, nel presente regolamento. Tale scelta non pregiudica l'approccio che può essere scelto in relazione ad altre normative sui prodotti. Inoltre, la Commissione dovrebbe proporre una revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006 nel corso dell'attuale legislatura. In tale contesto, sarà necessario valutare se sia opportuno mantenere o meno l'approccio del presente regolamento, sulla base di una valutazione specifica della Commissione da includere nella sua relazione sull'applicazione del presente regolamento.

(18) Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili<sup>13</sup>, i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali [...] **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno**, e le batterie per veicoli elettrici [...] immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio[...]. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali [...] **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno**, e delle batterie per veicoli elettrici [...] immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici<sup>14</sup>. Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori.

---

<sup>13</sup> "Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications"  
[https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR\\_Batteries.pdf](https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf)

<sup>14</sup> Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo  
<https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.

Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

- (19) Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. Si tratta di un settore in cui l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo.

- (20) Un maggiore uso di materiali di recupero sosterebbe lo sviluppo dell'economia circolare e consentirebbe di migliorare l'efficienza delle risorse, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dell'Unione dai materiali provenienti da paesi terzi. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti imponendo un obbligo relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi. Il presente regolamento stabilisce obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Per cobalto, litio e nichel sono fissati obiettivi più elevati per il 2035. Tutti gli obiettivi dovrebbero tenere conto della disponibilità dei rifiuti da cui tali materiali possono essere recuperati, della fattibilità tecnica dei processi di recupero e di fabbricazione coinvolti, nonché del tempo necessario affinché gli operatori economici adattino i loro processi di approvvigionamento e fabbricazione. Pertanto, prima che tali obiettivi obbligatori diventino applicabili, la prescrizione relativa al contenuto riciclato dovrebbe essere limitata alla divulgazione di informazioni sul contenuto riciclato.
- (21) Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle norme relative al calcolo e alla verifica, per modello [...] di batterie per stabilimento di fabbricazione, della [...] **percentuale** di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie e degli obblighi di informazione per la documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze [...] **delegate**.

- (23) Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali [...] e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento non fissa ulteriori prescrizioni al riguardo. D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.
- (24) Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali [...] **e per le batterie per veicoli elettrici. Gli atti adottati in tale contesto dovrebbero inoltre stabilire in che modo tali valori minimi si applicheranno alle batterie sottoposte a rifabbricazione.**
- (25) Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali.

- (26) Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. [...] **La possibilità di sostituire le batterie usate o difettose [...] migliorerà la riparabilità, la durabilità e il riutilizzo degli apparecchi [...] e aumenterà le possibilità di corretto riciclaggio delle batterie. Qualora le batterie portatili debbano essere rimosse o sostituite in un apparecchio, ciò dovrebbe essere effettuato garantendo la sicurezza dei consumatori, in linea con le disposizioni e la normativa dell'UE in materia di sicurezza. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>. Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche.**
- (27) L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per [...] **il sistema fisso** [...] di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non è disciplinato da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali sistemi.

---

<sup>15</sup> Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

- (28) È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR.
- (29) Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in quanto consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili di uso generale [...] siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.
- (30) [...] **Per le batterie per mezzi di trasporto leggeri**, le batterie industriali [...] di capacità superiore a 2 kWh, **ad eccezione di quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici che utilizzano** [...] un sistema di gestione, **detto sistema dovrebbe** [...] memorizzare dati, così che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare in qualsiasi momento lo stato di salute e la durata di vita prevista della batteria.

Ai fini del cambio di destinazione o della rifabbricazione delle batterie, l'accesso al sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne il riutilizzo[...] o il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>, che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

- (31) Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali.

---

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto, la Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione. **Eventuali specifiche comuni dovrebbero essere abrogate nel momento in cui i numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, prevedendo un periodo di tempo ragionevole per consentire ai fabbricanti di tenere conto delle modifiche.**

- (32) Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.
- (33) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile alle batterie oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente.

---

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (34) Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità delle batterie messe a disposizione sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup> stabilisce una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla meno severa alla più severa a seconda del livello di rischio effettivo e del livello di sicurezza richiesto. Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, qualora sia richiesta una valutazione della conformità le procedure da utilizzare sono scelte fra tali moduli.
- (35) I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie.
- (36) La marcatura CE apposta su una batteria ne indica la conformità al presente regolamento. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Tali principi dovrebbero applicarsi alla marcatura CE sulle batterie. Al fine di garantire che le batterie siano conservate, utilizzate e smaltite in modo sicuro dal punto di vista della tutela della salute umana e dell'ambiente, è opportuno stabilire norme specifiche per l'apposizione della marcatura CE ad esse.

---

<sup>19</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

- (37) Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Al fine di garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.
- (38) Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.
- (39) È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica.
- (40) Se un organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

- (41) Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse a tale valutazione o fanno ricorso a una società affiliata. Alcune attività e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità delle batterie sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero tuttavia essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato al fine di garantirne l'indipendenza e l'autonomia. Inoltre, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto per le batterie da immettere sul mercato dell'Unione, è opportuno che i subappaltatori e le società affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento.
- (42) Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.
- (43) Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

- (44) Prima dell'adozione di una decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per una batteria, l'operatore economico che desidera immettere la batteria sul mercato dovrebbe essere autorizzato a integrare una volta la relativa documentazione.
- (45) La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati.
- (46) È opportuno che gli obblighi connessi all'immissione sul mercato o alla messa in servizio delle batterie siano posti in capo agli operatori economici, tra cui il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, i fornitori di servizi di logistica o qualsiasi altra persona giuridica che si assume la responsabilità legale in relazione alla fabbricazione, messa a disposizione, immissione sul mercato o messa in servizio di batterie, **comprese le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione. È opportuno garantire che le prescrizioni per le batterie messe in servizio senza essere immesse precedentemente sul mercato siano identiche a quelle applicabili alle batterie immesse sul mercato.**
- (47) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità delle batterie alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente.
- (48) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo batterie conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione.

- (49) Il fabbricante, conoscendo nel dettaglio il processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per espletare la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.
- (50) Il fabbricante dovrebbe fornire informazioni sufficientemente dettagliate sull'uso previsto della batteria in modo che l'immissione sul mercato, la messa in servizio, l'uso e la gestione [...] **dei rifiuti**, compreso il possibile cambio di destinazione, possano avvenire correttamente e in sicurezza.
- (51) Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web.

**(51 bis) Un mercato unico più equo dovrebbe garantire pari condizioni di concorrenza a tutti gli operatori economici e la protezione contro la concorrenza sleale. A tal fine, è necessario rafforzare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa alle batterie. Una buona cooperazione tra operatori economici e autorità di vigilanza del mercato è fondamentale in quanto consente di intervenire immediatamente e di adottare misure correttive riguardanti le batterie. È importante che vi sia un operatore economico stabilito nell'Unione in modo che le autorità di vigilanza del mercato abbiano un interlocutore cui rivolgere richieste, incluse le richieste che riguardano la fornitura di informazioni sulla conformità di una batteria alla normativa di armonizzazione dell'Unione e che possa collaborare con le autorità di vigilanza del mercato provvedendo a che siano adottate immediate azioni correttive per porre rimedio ai casi di non conformità. Gli operatori economici che dovrebbero svolgere tali compiti sono il fabbricante o l'importatore se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, o un rappresentante autorizzato incaricato a tal fine dal fabbricante, o un fornitore di servizi di logistica stabilito nell'Unione per le batterie da esso gestite quando nessun altro operatore economico è stabilito nell'Unione.**

- (52) È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione, **sia che si tratti di batterie nuove o usate o di batterie sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione.**
- (53) All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano. Queste comprendono i casi in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il nome e l'indirizzo sulla batteria o in cui la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni.
- (54) Il distributore che mette a disposizione sul mercato una batteria dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio a opera del fabbricante o dell'importatore dovrebbe agire con la dovuta attenzione per assicurarsi che, manipolando la batteria, non ne comprometta la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
- (55) Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato o metta in servizio una batteria con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi una batteria in un modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento, o modifichi la destinazione di una batteria già immessa sul mercato, dovrebbe esserne considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.

- (56) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.
- (57) Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie.
- (58) L'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali sono fondamentali per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie a produrre batterie. I fabbricanti di batterie, indipendentemente dalla loro posizione o dall'influenza esercitata sui fornitori e dalla loro ubicazione geografica, non sono al riparo dal rischio di contribuire ad impatti negativi lungo la catena di approvvigionamento dei minerali. Oltre la metà della produzione mondiale di alcune materie prime è destinata all'uso in applicazioni di batterie. Ad esempio, oltre il 50 % della domanda mondiale di cobalto e oltre il 60 % di quella di litio confluiscono nella produzione di batterie. Circa l'8 % della produzione mondiale di grafite naturale e il 6 % della produzione mondiale di nichel sono impiegati nella fabbricazione di batterie.

- (59) Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali.
- (60) Alcune delle materie prime in questione, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione<sup>20</sup> e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

---

<sup>20</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020) 474 final).

- (61) Gli attori della catena di approvvigionamento delle batterie hanno già avviato una serie di iniziative su base volontaria per incoraggiare l'adesione a pratiche di approvvigionamento sostenibile, tra cui l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), la Responsible Minerals Initiative (RMI) e il Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF). Tuttavia è possibile che le iniziative volontarie volte a istituire regimi per l'esercizio del dovere di diligenza non garantiscano il rispetto della stessa serie di norme minime da parte di tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato dell'Unione.
- (62) Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>. Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.
- (63) Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE, è opportuno che l'operatore economico che immette una batteria sul mercato dell'UE stabilisca una strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. È quindi opportuno fissare prescrizioni volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime ai fini della fabbricazione di batterie.

---

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

(64) L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite<sup>22</sup>, degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti<sup>23</sup>, della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL<sup>24</sup> e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese<sup>25</sup>, che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio<sup>26</sup> (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

---

<sup>22</sup> "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

<sup>23</sup> UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo <https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf>

<sup>24</sup> "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy", disponibile all'indirizzo [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---multi/documents/publication/wcms\\_094386.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf)

<sup>25</sup> OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf>

<sup>26</sup> OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition", OECD Publishing, Parigi, <https://doi.org/10.1787/9789264252479-en>.

- (65) Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza<sup>27</sup>, il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti<sup>28</sup>. Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.
- (66) È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

---

<sup>27</sup> Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

<sup>28</sup> OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).

- (67) Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani<sup>29</sup>. È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro<sup>30</sup> elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.
- (68) Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica<sup>31</sup>, prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità.

---

<sup>29</sup> Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

<sup>30</sup> Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).

<sup>31</sup> Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo <https://www.cbd.int/convention/text/> e in particolare dalla decisione COP VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", disponibile all'indirizzo <https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042>.

- (69) Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
- (70) Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.
- (71) A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(72) Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

**(72 bis) Per garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento e per controllare e verificare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.**

- (73) Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, che dovrebbero essere adattati per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup> e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.
- (74) Per controllare che i produttori rispettino l'obbligo di garantire il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l'autorità competente istituisca e gestisca un registro. **Tale registro può essere il registro nazionale istituito a norma della direttiva 2006/66/CE.** I produttori dovrebbero essere tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l'adempimento degli obblighi da parte dei produttori. È opportuno che gli obblighi di registrazione siano semplificati in tutta l'Unione.

---

<sup>32</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

<sup>33</sup> Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

**(74 bis) [...] Nel caso di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore gestite dallo Stato, in assenza del mandato del produttore rappresentato le prescrizioni di cui al regolamento riguardanti tale mandato non si applicano.**

(75) In considerazione del principio "chi inquina paga" è opportuno imporre obblighi di gestione del fine vita delle batterie ai produttori, vale a dire a tutti i fabbricanti, gli importatori o i distributori che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>, forniscono per la prima volta una batteria per la distribuzione o l'uso, anche se incorporata in apparecchi, **mezzi di trasporto leggeri** o veicoli, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale.

---

<sup>34</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(76) I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. **Gli Stati membri, nello stabilire le norme amministrative e procedurali di autorizzazione dei produttori, per i singoli produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ai fini della conformità collettiva potrebbero differenziare i processi per i singoli produttori e quelli per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore allo scopo di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. In tale contesto, le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/98/CE possono essere considerate come autorizzazioni ai fini del presente regolamento.** Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

**([...].76 bis) La responsabilità estesa del produttore dovrebbe applicarsi agli operatori economici che immettono sul mercato una batteria risultante dalla preparazione per il riutilizzo, dalla preparazione per il cambio di destinazione, da operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione. Pertanto, l'operatore economico che ha immesso la batteria originale sul mercato non dovrebbe sostenere i costi aggiuntivi che potrebbero risultare dalla gestione dei rifiuti derivanti dalle successive fasi del ciclo di vita di tale batteria. Gli operatori economici soggetti alla responsabilità estesa del produttore possono istituire un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull'effettiva attribuzione dei costi di gestione dei rifiuti.**

**(77) Il presente regolamento è una lex specialis in relazione alla direttiva 2008/98/CE per i seguenti requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore: obiettivi di raccolta e riciclaggio, ritiro da parte dei distributori, seconda vita. Lo Stato membro deve definire i parametri per la responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE e coerentemente con il diritto nazionale che recepisce tale direttiva.**

**Inoltre, laddove il presente regolamento non preveda la piena armonizzazione nel capo VII, lo Stato membro può prevedere misure supplementari su questi temi specifici conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE e coerentemente con il diritto nazionale che recepisce tale direttiva. Tali norme supplementari dovrebbero essere in linea con le norme del regolamento; tuttavia, possono regolamentare ulteriormente le questioni non armonizzate che sono disciplinate dal regolamento.**

- (78) Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene di approvvigionamento delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione, facilitando così l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti.
- (79) I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2<sup>35</sup>, dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

---

<sup>35</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

- (80) Le batterie possono essere raccolte insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE, e insieme ai veicoli fuori uso in conformità della direttiva 2000/53/CE. In questo caso un requisito minimo obbligatorio di trattamento dovrebbe essere la rimozione delle batterie dai rifiuti di apparecchiature raccolti e dai veicoli fuori uso. Una volta rimosse, le batterie dovrebbero essere soggette alle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente dovrebbero essere conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta per [...] **la categoria** di batteria in questione e soggette alle prescrizioni di trattamento e riciclaggio previste dal presente regolamento.
- (81) Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. [...] **Alla luce dell'attuale aumento delle vendite di batterie per i mezzi di trasporto leggeri e della loro maggiore durata di vita, è importante fissare un tasso di raccolta specifico per questa categoria [...] di batterie [...] separato dal tasso di raccolta per le batterie portatili. A causa dell'atteso sviluppo del [...] mercato e [...] dell'aumento della durata di vita stimata delle batterie per i mezzi di trasporto leggeri e delle batterie portatili [...], la metodologia per calcolare gli obiettivi di raccolta dovrebbe cambiare per catturare meglio l'effettivo volume di rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri e di batterie portatili disponibile per la raccolta. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al cambiamento di tale metodologia e alla conseguente modifica degli obiettivi [...] di raccolta.**

**Gli obiettivi** [...] di raccolta **dei rifiuti di** batterie portatili **e di batterie per i mezzi di trasporto leggeri saranno rivisti. Tale revisione può tenere** [...] eventualmente conto anche [...] **della possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, ricaricabili e non ricaricabili, con tassi di** raccolta **separati** [...]. La Commissione [...] **dovrebbe preparare** una relazione a sostegno di tali revisioni.

- (82) Il tasso di raccolta delle batterie portatili dovrebbe continuare ad essere calcolato sulla base delle vendite medie annuali negli anni precedenti, in modo che gli obiettivi siano proporzionati al livello di consumo delle batterie in uno Stato membro. Al fine di tenere conto al meglio delle variazioni nella composizione della categoria delle batterie portatili, nella durata di vita e nei modelli di consumo delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica della metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta delle batterie portatili, **nonché delle batterie per i mezzi di trasporto leggeri.**
- (83) Tutte le batterie industriali, **le batterie SLI** [...] e **le batterie** per veicoli elettrici dovrebbero essere raccolte e a tal fine è opportuno che i produttori di tali batterie siano obbligati ad accettare e a ritirare gratuitamente dagli utilizzatori finali i rifiuti di batterie industriali, **i rifiuti di batterie SLI** [...] e **i rifiuti di batterie** per veicoli elettrici. È opportuno stabilire obblighi di comunicazione dettagliati per tutti i soggetti coinvolti nella raccolta di rifiuti di batterie industriali, **di rifiuti di batterie SLI** [...] e **di** rifiuti di batterie per veicoli elettrici.

- (84) Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE<sup>36</sup>, le batterie raccolte non dovrebbero essere incenerite o smaltite in discarica.
- (85) Tutti gli impianti autorizzati che effettuano operazioni di trattamento e riciclaggio delle batterie dovrebbero rispettare prescrizioni minime per evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e consentire un elevato grado di recupero dei materiali contenuti nelle batterie. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup> disciplina una serie di attività industriali legate al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti di batterie, per le quali prevede specifiche prescrizioni di autorizzazione e controlli che riflettono le migliori tecniche disponibili. Qualora un'attività industriale legata al trattamento e al riciclaggio delle batterie non sia contemplata dalla direttiva 2010/75/UE, gli operatori dovrebbero in ogni caso essere obbligati ad applicare le migliori tecniche disponibili, definite all'articolo 3, punto 10, di tale direttiva, e ad attenersi alle prescrizioni specifiche stabilite nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe adattare le prescrizioni relative al trattamento e al riciclaggio delle batterie alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle nuove tecnologie emergenti nel settore della gestione dei rifiuti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tali prescrizioni.

---

<sup>36</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>37</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(86) È opportuno stabilire obiettivi di efficienza dei processi di riciclaggio e obiettivi di recupero dei materiali per garantire che siano prodotti materiali recuperati di qualità per l'industria delle batterie, assicurando nel contempo norme comuni chiare per i riciclatori ed evitando distorsioni della concorrenza o altri ostacoli al buon funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. È opportuno definire efficienze di riciclaggio che permettano di misurare la quantità totale di materiali recuperati per le batterie al piombo-acido, al nichel-cadmio e al litio e fissare obiettivi per i livelli di cobalto, piombo, litio e nichel recuperati, al fine di raggiungere un grado elevato di recupero dei materiali in tutta l'Unione. È opportuno che continuino ad applicarsi le norme relative al calcolo e alla comunicazione delle efficienze di riciclaggio di cui al regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione<sup>38</sup>. Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali nei processi di riciclaggio delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tali norme. La Commissione dovrebbe inoltre rivedere il regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione per tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti intervenuti nei processi di recupero industriale, per estendere l'ambito di applicazione agli obiettivi esistenti e ai nuovi obiettivi e per fornire strumenti per la caratterizzazione dei prodotti intermedi. Gli impianti di trattamento e riciclaggio dovrebbero essere incoraggiati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).

<sup>39</sup> Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(87) Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>40</sup> e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione<sup>41</sup> e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione<sup>42</sup>, come modificata. Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie, **in particolare includendo codici per i rifiuti di batterie agli ioni di litio, al fine di consentire di effettuare correttamente la cernita e la comunicazione di informazioni sui rifiuti di batterie agli ioni di litio. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'eventuale classificazione dei rifiuti di batterie come rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.** Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio. Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

---

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

<sup>41</sup> Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

<sup>42</sup> 2000/532/CE: decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

- (88) Le batterie industriali e **le batterie** per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie industriali e **le batterie** per veicoli elettrici usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (89) I produttori e i distributori dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web.
- (90) Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori.

- (91) Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sulla quantità di batterie fornite sul loro territorio e sulla quantità di rifiuti di batterie raccolti, per [...] **categoria** e composizione chimica. Per quanto riguarda le batterie portatili, i dati relativi alle batterie e ai rifiuti di batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri dovrebbero essere comunicati separatamente in considerazione della necessità di raccogliere dati che consentano di adeguare l'obiettivo di raccolta, tenendo conto della quota di mercato di tali batterie e delle loro specifiche finalità e caratteristiche. Dette informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica e corredate di una relazione sul controllo della qualità. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione di tali dati e informazioni alla Commissione, nonché per i metodi di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (92) Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione [...] le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati raggiunti, tenendo conto delle singole fasi del processo di riciclaggio e delle frazioni derivate.
- (93) Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un sistema elettronico che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie e fornisca informazioni sull'intensità di carbonio dei relativi processi di fabbricazione, sull'origine dei materiali utilizzati, sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le sostanze chimiche pericolose, sulle operazioni e le possibilità di riparazione, cambio di destinazione e smantellamento, e sui processi di trattamento, riciclaggio e recupero cui le batterie potrebbero essere soggette a fine vita. Il sistema elettronico dovrebbe essere istituito in più fasi e un prototipo dovrebbe essere messo a disposizione degli operatori economici e delle autorità degli Stati membri interessati almeno un anno prima della messa a punto delle misure di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche definitive e la politica di accesso ai dati del sistema, per consentirne loro di formulare osservazioni e di conformarsi tempestivamente.

La politica di accesso ai dati dovrebbe tenere conto dei principi pertinenti stabiliti dalla normativa dell'UE, tra cui la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)<sup>43</sup>. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del sistema di scambio elettronico delle informazioni sulle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

- (94) È opportuno istituire un passaporto della batteria, che consenta agli operatori economici di raccogliere e riutilizzare in modo più efficiente le informazioni e i dati relativi alle singole batterie immesse sul mercato e di compiere scelte più consapevoli nelle attività di pianificazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del passaporto della batteria, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (95) Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>44</sup> stabilisce **le norme generali** in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che [...] **le batterie** che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni materiali e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza **allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 per garantire che il regolamento (UE) 2019/1020 includa le batterie nel suo ambito di applicazione. In aggiunta al regolamento (UE) 2019/1020, il presente regolamento stabilisce norme su aspetti specifici della vigilanza del mercato e dell'applicazione delle norme in materia di batterie.**

---

<sup>43</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767>

<sup>44</sup> Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

- (96) È opportuno che le batterie siano immesse sul mercato solo se non presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente quando adeguatamente conservate e usate per gli scopi previsti, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando l'uso potrebbe derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
- (97) È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.
- (98) È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza e all'etichettatura, o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

- (99) Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup> e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup>, e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.
- (100) Al fine di stabilire l'equivalenza dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza sviluppati dai governi, dalle associazioni settoriali e da gruppi di organizzazioni interessate, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'elenco delle materie prime e dei relativi rischi sociali e ambientali, nonché la coerenza con il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto e con le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in termini di obblighi per gli operatori economici, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.
- (101) Al fine di garantire condizioni uniformi per il riconoscimento da parte della Commissione dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

---

<sup>45</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>46</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

**(101 bis) Le iniziative in materia di dovere di diligenza possono aiutare l'operatore economico a rispettare l'obbligo di dovuta diligenza in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Tuttavia, la responsabilità dell'adempimento della dovuta diligenza spetta interamente ed esclusivamente all'operatore economico.**

(102) Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"<sup>47</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(103) È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento e che non riguardano la determinazione del fondamento delle misure adottate dagli Stati membri nei confronti di batterie non conformi siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>48</sup>.

(104) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione nei casi in cui la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la notifica, al fine di richiedere all'autorità di notifica di adottare le misure correttive necessarie e all'occorrenza di ritirare la notifica.

---

<sup>47</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>48</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (105) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.
- (106) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (107) Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei nuovi sviluppi basati su evidenze scientifiche, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe includere nella relazione una valutazione delle disposizioni sulla sostenibilità, la sicurezza, l'etichettatura e i criteri informativi, delle misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie e delle prescrizioni in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Se del caso, la relazione dovrebbe essere corredata di una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
- (108) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri predispongano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.
- (109) Per consentire agli Stati membri di adeguare il registro dei produttori istituito dalla direttiva 2006/66/CE e di adottare le necessarie misure amministrative con riferimento all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, assicurando al tempo stesso continuità agli operatori economici, è opportuno abrogare la direttiva 2006/66/CE a decorrere [...] **da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.**

Gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione del tasso di raccolta delle pile portatili e delle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio restano in vigore fino [...] **a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** e gli obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione restano in vigore fino [...] **a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, al fine di garantire la continuità fino all'adozione da parte della Commissione di nuove norme di calcolo e di nuovi formati di comunicazione ai sensi del presente regolamento.

- (110) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che le batterie immesse sul mercato soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [...]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Capo I**

### **Disposizioni generali**

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie, nonché prescrizioni **minime** per **la responsabilità estesa del produttore**, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie **e la comunicazione**.

**1 bis. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie, nonché i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.**

2. Il regolamento si applica a tutte le **categorie di** batterie, vale a dire quelle portatili, [...] **le batterie per autoveicoli, le batterie per i mezzi di trasporto leggeri, le batterie** per veicoli elettrici **e le batterie industriali**, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, **dal tipo, dalla composizione chimica**, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate **o aggiunte nei**[...] prodotti o [...] **progettate per esserlo. Ai fini dei capi II e VI bis, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, si applicano le prescrizioni più rigorose.**

3. Il presente regolamento non si applica alle batterie [...] **incorporate o progettate per essere incorporate in:**
- a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
  - b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

### **Articolo 1 bis**

#### **Obiettivi**

**L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente, nonché proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.**

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "batteria": la fonte di energia elettrica, **pronta all'uso**, ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, **con stoccaggio interno o esterno**, costituita da uno o più elementi **o moduli di batteria o pacchi batterie** [...] non ricaricabili o ricaricabili, **ivi compresa la batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;**

**1 bis) "pacco batterie": il gruppo di elementi o moduli di batteria collegati tra loro e/o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un'unità completa non destinata a essere scissa o aperta dall'utilizzatore finale;**

**1 ter) "modulo di batteria": l'insieme di elementi di batteria collegati tra loro o racchiusi in un involucro esterno per proteggere gli elementi da impatti esterni e destinato a essere utilizzato singolarmente o in combinazione con altri moduli. Ai fini del presente regolamento, un modulo di batteria immesso sul mercato pronto per essere usato o per essere assemblato deve essere considerato una batteria.**

- 2) "elemento di batteria": l'unità funzionale di base di una batteria costituita da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori e contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica;
- 3) "materiali attivi": i materiali che reagiscono chimicamente per produrre energia elettrica quando l'elemento di batteria si scarica **o per stoccare energia elettrica quando la batteria è carica;**
- 4) "batteria non ricaricabile": la batteria progettata per non essere ricaricata elettricamente;
- 5) "batteria ricaricabile": la batteria progettata per essere ricaricata elettricamente;
- 6) "batteria con stoccaggio [...] **esterno**": la batteria [...] **progettata in modo da stoccare l'energia esclusivamente in uno o più** dispositivi esterni collegati [...];
- 7) "batteria portatile": la batteria che:
  - è sigillata;
  - **ha un peso pari o inferiore a 5 kg;**
  - non è progettata **specificatamente** a fini industriali; e
  - non è né batteria per veicoli elettrici [...], **né batteria per mezzi di trasporto leggeri,** né batteria per autoveicoli;

- 8) "batteria portatile di uso generale": la batteria portatile **ricaricabile o non ricaricabile prodotta specificatamente per essere interoperabile e** con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);
- 9) "**batteria per mezzi di trasporto leggeri**": **la batteria che è sigillata e ha un peso pari o inferiore a 25 kg, progettata per fornire trazione ai** veicoli [...] che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana [...] **ivi compresi i veicoli di categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013, e che non è una batteria per veicoli elettrici**;
- 10) "batteria per autoveicoli": la batteria [...] **progettata per fornire elettricità** per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione [...] **e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine**;
- 11) "batteria industriale": **la batteria progettata specificatamente a uso industriale o** [...] la batteria **destinata a un** uso industriale **dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione,** e qualsiasi altra batteria **con peso superiore ai 5 kg,** escluse quelle [...] **per mezzi di trasporto leggeri,** per veicoli elettrici e per autoveicoli;
- 12) "batteria per veicoli elettrici": la batteria [...] progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi [...] **o** elettrici [...] **delle categorie M, N e O di cui al regolamento (UE) 2018/858 o la batteria di peso superiore a 25 kg progettata per fornire trazione ai veicoli di categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013**;

- 13) "sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria": la batteria industriale [...] con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica **dalla e nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica all'utilizzatore finale**, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;
- 14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di una batteria [...] sul mercato dell'Unione;
- 15) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato **dell'Unione** nell'ambito di un'attività commerciale;
- 16) "messa in servizio": il primo uso nell'Unione ai fini previsti di una batteria **che non era stata precedentemente immessa sul mercato**;
- 17) "modello di batteria": [...] **la versione di una batteria in cui tutte le unità hanno le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini dei requisiti di sostenibilità e sicurezza e delle prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione a norma del presente regolamento, nonché lo stesso identificativo del modello**;

**17 bis) "batteria che presenta un rischio": la batteria che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute o la sicurezza delle persone, dei beni materiali o dell'ambiente oltre quanto ritenuto ragionevole e accettabile in relazione all'uso previsto della batteria o nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione e alla manutenzione**;

- 18) "impronta di carbonio": la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in equivalenti di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e basata su uno studio dell'impronta ambientale di prodotto (PEF, Product Environmental Footprint) che utilizza la categoria di impatto unica dei cambiamenti climatici;
- 19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica **o qualsiasi altra persona fisica o giuridica** soggetti a obblighi in relazione alla fabbricazione, **preparazione per il riutilizzo,** **preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione,** messa a disposizione, immissione sul mercato, **ivi compresa l'immissione sul mercato online,** o messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento;
- 20) "operatore indipendente": la persona fisica o giuridica [...] che è indipendente dal fabbricante e dal produttore e che partecipa direttamente o indirettamente alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione delle batterie, e comprende gestori di rifiuti, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova, gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature per veicoli a carburante alternativo;
- 21) "codice QR": il codice a barre a matrice che permette il collegamento alle informazioni relative al modello di batteria;
- 22) "sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo, **il mezzo di trasporto leggero** o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria, **o con un'infrastruttura di ricarica pubblica o privata;**

- 23) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/19/UE alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da una batteria;
- 24) "stato di carica": la capacità disponibile di una batteria espressa in percentuale della capacità nominale **definita dal fabbricante**;
- 25) "stato di salute": la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali;

**25 bis) "preparazione per il cambio di destinazione": qualsiasi operazione per mezzo della quale i rifiuti di batterie o parti di essi sono preparati in modo da poter essere utilizzati per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;**

- 26) "cambio di destinazione": qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo della batteria, **che non sia un rifiuto di batteria**, o **di** parti di essa per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;

**26 bis) "rifabbricazione": qualsiasi operazione tecnica su una batteria usata che comprenda lo smontaggio e la valutazione di tutti i relativi moduli ed elementi di batteria e l'utilizzo di una certa quantità di moduli ed elementi di batteria nuovi, usati o recuperati dai rifiuti oppure di altri componenti di batteria, che sia finalizzata a ripristinare la capacità della batteria ad almeno il 90 % della sua capacità nominale originaria, nella quale lo stato di salute dei singoli elementi di batteria sia omogeneo, con una differenza che non superi il 3 % tra loro, e che consenta l'utilizzo della batteria per la stessa finalità o applicazione per la quale essa era stata originariamente progettata;**

- 27) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio **oppure la mette in servizio per i propri fini**;
- 28) "specificazione tecnica": il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
- 29) "norma armonizzata": la norma definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- 30) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che la batteria è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;
- 31) "accreditamento": l'accreditamento definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 32) "organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 33) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza[...], etichettatura **e informazione** applicabili a una batteria;
- 34) "organismo di valutazione della conformità": l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

**34 bis) "organismo terzo di verifica": l'organismo che effettua la verifica delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;**

- 35) "organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica** notificato conformemente al[...] **capo V** del presente regolamento;
- 36) "dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento": gli obblighi dell'operatore economico[...] in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche **e alla sorveglianza** da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime necessarie per la fabbricazione di batterie;
- 37) "produttore": il fabbricante, importatore o distributore **oppure altra persona fisica o giuridica** che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE:

**i) ha sede in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica oppure fa progettare o fabbricare batterie** e le fornisce per la prima volta [...] **apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica**, [...] **ivi comprese le batterie** incorporate in apparecchi, **mezzi di trasporto leggeri** o veicoli, nel territorio [...] **di detto** Stato membro[...]; **oppure**

**ii) ha sede in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica batterie fabbricate da terzi, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli. Un rivenditore non è considerato "produttore" se sulle batterie appare il marchio del produttore, secondo quanto previsto al punto i);**

**iii) ha sede in uno Stato membro e fornisce per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli, provenienti da un paese terzo o da un altro Stato membro;**

**iv) vende in uno Stato membro batterie, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli, direttamente agli utenti finali, che si tratti o meno di nuclei domestici, per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza e ha sede in un altro Stato membro o in un paese terzo.**

**37 bis) rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore: la persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui ha sede il produttore, nominata dal produttore in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/UE per adempiere gli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VII[...] del presente regolamento;**

38) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": la persona giuridica che organizza finanziariamente o **finanziariamente e** operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

39) "rifiuti di batterie": le batterie che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

[...]

- 41) "sostanza pericolosa": [...] **la** sostanza [...] **classificata come pericolosa in quanto soddisfa i** criteri [...] di cui all'allegato I, **parti da 2 a 5**, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>49</sup>[...];  
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...];
- 42) "trattamento": le attività eseguite sui rifiuti di batterie dopo la consegna ad un impianto per la cernita, **la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione** o la preparazione per il riciclaggio;
- 43) "punti di raccolta volontari": qualsiasi impresa senza scopo di lucro, commerciale o di altra natura o ente pubblico che partecipa di propria iniziativa alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili raccogliendo i rifiuti di batterie portatili che essa ha prodotto o che sono prodotti da altri utilizzatori finali prima che siano [...] **consegnati ai produttori, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o ai gestori di rifiuti**;

---

<sup>49</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- 44) "gestore di rifiuti": la persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta differenziata, della cernita o del trattamento **o riciclaggio** dei rifiuti di batterie;
- 45) "impianto autorizzato": l'impianto autorizzato a norma della direttiva 2008/98/CE a effettuare il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti di batterie;
- 46) "riciclatore": la persona fisica o giuridica [...] che effettua [...] riciclaggio in un impianto autorizzato;
- 47) "durata di vita": il periodo di tempo che inizia quando la batteria è [...] **fabbricata** e termina quando la batteria diventa rifiuto;
- [...]
- [...]
- 50) "efficienza di riciclaggio" di un processo di riciclaggio: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di batterie **cerniti**;
- 51) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

- 52) "autorità nazionale": l'autorità di approvazione o altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato di cui al capo [...] **IX** o del controllo di frontiera in uno Stato membro per quanto riguarda le batterie;
- 53) "rappresentante autorizzato": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi delle prescrizioni **di cui ai capi IV e VI** del presente regolamento;
- 54) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato [...] la batteria proveniente da un paese terzo;
- 55) "distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato; [...]

[...]

Si applicano le definizioni di "rifiuto", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "**prevenzione**", "raccolta", "raccolta differenziata", "[...] **regime di responsabilità estesa del produttore**", "**riutilizzo**", "preparazione per il riutilizzo", "recupero **di materiale**" e "riciclaggio" di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano le definizioni di [...] "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato", "fornitore di servizi di logistica", "misura correttiva", **utente finale**, "richiamo" e "ritiro", **come anche di "rischio" in relazione alle prescrizioni di cui ai capi I, IV, VI, VII e IX e agli allegati V, VIII e XIII**, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020.

Si applicano le definizioni di "aggregatore indipendente"[...], "partecipante al mercato" e **"stoccaggio di energia"** di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944.

### *Articolo 3*

#### *Libera circolazione*

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie [...] oggetto del presente regolamento.
2. In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe [...] **a disposizione sul mercato o essere messe in servizio** finché non saranno state rese conformi.

*Articolo 4*

*Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie*

1. Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se soddisfano:
  - a) le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e all'articolo 12; e**
  - b) le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III.
  
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie **di cui al paragrafo 1** non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza **delle persone**, i beni materiali o l'ambiente.

[...]

[...]

[...]

[...][...][...]

## Capo II

### Prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza

#### Articolo 6

##### Restrizioni [...] di sostanze [...]

1. [...] **Fatte salve** le restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 **e all'allegato II della direttiva 2000/53/CE**, le batterie non contengono sostanze pericolose per le quali l'allegato I prevede una restrizione a meno che non soddisfino le condizioni di tale restrizione.
2. [...] **In caso di** rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o nelle successive fasi del loro ciclo di vita, **ivicompreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento o riciclaggio dei** [...] rifiuti **di batterie**, che **non è adeguatamente controllato e** deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 73 per modificare le restrizioni di cui all'allegato I, conformemente alla procedura di cui all'articolo 71.

[...] **Tale atto delegato [...] è adottato entro tre mesi dalla ricezione del parere del comitato per l'analisi socioeconomica dell'agenzia europea per le sostanze chimiche ("agenzia") di cui all'articolo 71 bis. Se il comitato per l'analisi socioeconomica non adotta un parere entro il termine di cui all'articolo 71 bis,** paragrafo 2, la Commissione tiene conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa la disponibilità di alternative alla sostanza pericolosa.

**2 bis. Laddove il progetto di modifica dell'allegato I si discosti dalla proposta iniziale del fascicolo di restrizione, elaborata in conformità della procedura di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter, oppure non tenga conto dei pareri dell'agenzia, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi di tali differenze.**

**3 bis. Nell'elaborazione di un fascicolo per una proposta di restrizione conforme ai requisiti di cui all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'agenzia di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 o gli Stati membri tengono conto di qualsiasi informazione disponibile e fanno riferimento a qualsiasi valutazione dei rischi pertinente presentata ai fini di altra normativa dell'Unione relativa al ciclo di vita della sostanza utilizzata nella batteria, anche nella fase dei rifiuti. A tal fine, altri organismi istituiti in virtù della normativa dell'Unione e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'agenzia o allo Stato membro interessato.**

4. Le restrizioni adottate a norma del paragrafo 2 non si applicano all'uso di una sostanza nella ricerca e sviluppo scientifici (di batterie) di cui all'articolo 3, punto 23, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5. Se la restrizione adottata a norma del paragrafo 2 non si applica all'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi, definita all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale esenzione, nonché la quantità massima della sostanza esentata, sono specificate nell'allegato I.

#### *Articolo 7*

##### *Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali [...]*

1. [...] **Per quanto riguarda** le batterie industriali [...] con [...] capacità superiore a 2 kWh [...], **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici, è redatta una dichiarazione d'impronta di carbonio** per ciascun modello [...] dello stabilimento di fabbricazione, [...] conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) informazioni amministrative sul [...] **fabbricante**;
  - b) informazioni sul **modello di** [...] batteria cui si applica la dichiarazione;
  - c) informazioni sull'ubicazione geografica dell'impianto di fabbricazione della batteria;
  - d) l'impronta di carbonio [...] **del ciclo di vita** della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente;
  - e) l'impronta di carbonio della batteria differenziata per fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell'allegato II;
  - f) [...] **il numero di identificazione della dichiarazione UE di conformità della batteria**;
  - g) un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei [...] **valori dell'impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e)**.

[...] **La** dichiarazione d'impronta di carbonio [...] si applica a partire da: [...]

- a) **18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 12 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie per veicoli elettrici[...];
  
- b) **42 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie industriali.

**Fino a quando non sarà accessibile mediante il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5, la dichiarazione d'impronta di carbonio accompagna la batteria.**

Entro [...] **6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie per veicoli elettrici e 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie industriali**, la Commissione adotta:

- a) un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per calcolare **i valori dell'impronta di carbonio** [...] della batteria di cui al **primo comma, lettere d) ed e)** [...], conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II, **punti da 1 a 7**;

- b) un atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

[...]

2. Le batterie [...] industriali [...] con una capacità superiore a 2 kWh, **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici** recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra [...] **il modello di batteria pertinente dello stabilimento di fabbricazione.**

[...] **Per quanto riguarda le batterie di cui al primo comma,** la documentazione tecnica **di cui all'allegato VIII** dimostra che l'impronta di carbonio dichiarata e la corrispondente attribuzione a una classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio sono state calcolate conformemente alla metodologia stabilita [...] **negli atti delegati** adottati dalla Commissione ai sensi del [...] **paragrafo 1, terzo comma, lettera a).**

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere da[...]:

- a) **36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie per veicoli elettrici[...];

- b) **60 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie industriali.

Entro [...] **18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie per veicoli elettrici e 42 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie industriali,** la Commissione adotta:

- a) un atto delegato a norma dell'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le classi di prestazione relative all'impronta di carbonio di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato, la Commissione tiene conto [...] **delle condizioni** di cui all'allegato II, **punto 8**;
- b) un atto di esecuzione che stabilisce i formati per l'etichettatura di cui al primo comma e il formato per la dichiarazione della classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al secondo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

**Conformemente alle condizioni di cui all'allegato II, punto 8, la Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi e, se del caso, adotta atti delegati in conformità dell'articolo 73 per modificarle al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.**

3. [...] **Per quanto riguarda** le batterie industriali [...] con [...] capacità superiore a 2 kWh[...], **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici, la** documentazione tecnica **di cui all'allegato VIII** dimostra che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita **per il pertinente modello di batteria per stabilimento di fabbricazione** è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

**La** prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere da:

- a) **54 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie per veicoli elettrici[...];
- b) **78 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato o dell'atto di esecuzione, se posteriore, di cui al terzo comma, rispettivamente lettere a) e b), per le** batterie industriali.

Entro [...] **36 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie per veicoli elettrici e 60 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle batterie industriali,** la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato, la Commissione tiene conto [...] **delle condizioni** pertinenti di cui all'allegato II, **punto 9.**

L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

**3 bis. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se la batteria è già stata immessa sul mercato o messa in servizio prima di essere sottoposta a tali operazioni.**

#### *Articolo 8*

*Contenuto riciclato nelle batterie industriali e per veicoli elettrici e [...] **nelle batterie SLI***

1. A decorrere dal [...] **60 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al secondo comma, se posteriore**, le batterie industriali, **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e** per veicoli elettrici e [...] **le batterie SLI** [...] i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione [...] contenente informazioni sulla [...] **percentuale, rispettivamente**, di cobalto, [...] litio o nichel recuperata dagli **scarti di fabbricazione o dai rifiuti post-consumo** presente nei materiali attivi [...] **e sulla percentuale di piombo recuperata dai rifiuti presente nella batteria, per ciascun modello di batteria per ciascun anno** e [...] stabilimento di fabbricazione.

Entro il [...] **36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** la Commissione adotta un atto [...] **delegato conformemente all'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** la metodologia per il calcolo e la verifica della [...] **percentuale** di cobalto, [...] litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi **e della percentuale di piombo recuperata dai rifiuti presente nella batteria** delle batterie di cui al primo comma e [...] **stabilendo** il formato della documentazione [...]. [...]

2. A decorrere dal [...] **96 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, per** le batterie industriali **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e** per veicoli elettrici e [...] **per le batterie SLI** [...] i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel [...], **la** documentazione tecnica [...] **di cui all'allegato VIII attesta** che **tali batterie** contengono la seguente percentuale minima, **rispettivamente,** di cobalto, [...] litio o nichel recuperata dagli **scarti di fabbricazione o dai rifiuti post-consumo** presente nei materiali attivi[...] **e la percentuale di piombo recuperata dai rifiuti presente nella batteria, per** ciascun modello **di batteria per anno** e [...] stabilimento di fabbricazione:
- a) 12 % di cobalto;
  - b) 85 % di piombo;
  - c) 4 % di litio;
  - d) 4 % di nichel.

3. A decorrere dal [...] **156 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per** le batterie industriali **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e** per veicoli elettrici e [...] **per le batterie SLI** [...] i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel [...], **la** documentazione tecnica [...] **di cui all'allegato VIII attesta** che **tali batterie** contengono la seguente percentuale minima, **rispettivamente,** di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata **dagli scarti di fabbricazione o dai rifiuti post-consumo** presente nei materiali attivi[...] **e la percentuale di piombo recuperata dai rifiuti presente nella batteria, per** ciascun modello **di batteria per anno** e [...] stabilimento di fabbricazione:
- a) 20 % di cobalto;
  - b) 85 % di piombo;
  - c) 10 % di litio;
  - d) 12 % di nichel.

**3 bis. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se la batteria è già stata immessa sul mercato o messa in servizio prima di essere sottoposta a tali operazioni.**

4. Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, **ovvero di altri considerevoli cambiamenti delle tecnologie per le batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati,** alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il [...] **72 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento,** [...] **atti delegati** a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

**5. Ove giustificato e opportuno a motivo degli sviluppi di mercato relativi alla composizione chimica delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 73 per modificare il presente regolamento inserendo nei paragrafi 2 e 3 materiali diversi dal cobalto, dal piombo, dal litio e dal nichel, con specifiche percentuali minime del contenuto riciclato per specifico materiale.**

*Articolo 9*

*Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale*

1. A decorrere dal [...] **72 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 2, se posteriore**, le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori **minimi** dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.
2. Entro il [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere.

**Alla** Commissione **è conferito** il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili.

La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi, **dei mezzi di trasporto leggeri o dei veicoli** in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi, **dei mezzi di trasporto leggeri o dei veicoli** interessati.

3. Entro il [...] **108 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurre al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e [...] **prende** le misure [...] **necessarie**, compresa, **se del caso**, l'adozione di proposte legislative.

#### *Articolo 10*

*Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle **batterie per mezzi di trasporto leggeri**, delle batterie industriali [...] e delle batterie per veicoli elettrici*

1. A decorrere dal [...] *12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento* [...], [...] **le batterie per mezzi di trasporto leggeri**, le batterie industriali **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno**, e le batterie per veicoli elettrici [...] sono accompagnate da un **documento** [...] contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

[...] **Per le batterie di cui al primo comma** la documentazione tecnica di cui [...] **all'allegato VIII** contiene [...] una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per misurare, calcolare o stimare i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità. La spiegazione comprende almeno gli elementi di cui all'allegato IV, parte B.

2. [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 3, se posteriore,** le batterie industriali con [...] capacità superiore a 2 kWh, **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno,** soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

**2 bis. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se l'operatore economico che ha immesso sul mercato o messo in servizio tale batteria dimostra che la batteria, prima di essere sottoposta a tale operazione, è stata immessa sul mercato o messa in servizio precedentemente alle date in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a detti paragrafi.**

3. Entro il [...] **30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali[...] con[...] capacità superiore a 2 kWh, **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno,** devono raggiungere.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con[...] capacità superiore a 2 kWh, **fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno**, e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi, **dei mezzi di trasporto leggeri o dei veicoli** in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi, **dei mezzi di trasporto leggeri o dei veicoli** interessati.

**3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici tra cui, in particolare, quelli legati alle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.**

#### *Articolo 11*

*Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili **e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri***

1. [...] **A decorrere da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento la persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti con** batterie portatili incorporate **o batterie per mezzi di trasporto leggeri** [...] **provvede affinché tali batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri siano** facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio **o del mezzo di trasporto leggero**, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio **o del mezzo di trasporto leggero**, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio[...] **o del mezzo di trasporto leggero. Le prescrizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità si applicano solo ai pacchi batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi o ad altre parti incluse nel pacco batterie.**

**1 bis. Una batteria portatile o per mezzi di trasporto leggeri è facilmente rimovibile se può essere rimossa da un apparecchio o da un mezzo di trasporto leggero senza usare utensili speciali, energia termica o solventi per lo smontaggio. Un operatore economico che immette sul mercato prodotti con batterie portatili o per mezzi di trasporto leggeri incorporate provvede affinché tali prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza riguardanti l'uso e la rimozione delle batterie.**

**Riguardo agli apparecchi progettati per funzionare normalmente in un ambiente bagnato, le batterie portatili devono poter essere rimosse o sostituite solo da operatori indipendenti qualificati.**

La batteria **portatile o per mezzi di trasporto leggeri** è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio **o dal mezzo di trasporto leggero**, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni **ovvero la sicurezza** dell'apparecchio **o del mezzo di trasporto leggero**.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui  
[...]è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra  
[...] **il prodotto** e la **rispettiva** batteria portatile per motivi di sicurezza, [...] protezione medica o dei dati  
[...]
3. La Commissione [...] **pubblica** orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle [...] **disposizioni** di cui al [...] **presente articolo**.

## Articolo 12

### Sicurezza del sistema [...] di stoccaggio dell'energia a batteria

1. Il sistema [...] di stoccaggio dell'energia a batteria **immesso sul mercato o messo in servizio** non presenta pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso [...]:

**1 bis. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII attesta che le batterie di cui al paragrafo 1 sono conformi alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1[...] e comprova che sono state sottoposte, come minimo, a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultate conformi ai parametri di sicurezza di cui all'allegato V.**

2. **Alla Commissione è conferito** il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di sicurezza di cui all'allegato VII alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

**2 bis. La documentazione tecnica di cui all'allegato VIII include almeno:**

- a) una valutazione degli eventuali pericoli aggiuntivi per la sicurezza, non contemplati nell'allegato V, dello specifico sistema di stoccaggio dell'energia a batteria, sulla base della sua tecnologia e della specifica applicazione e dell'ambiente del sistema di stoccaggio dell'energia a batteria. La documentazione dovrebbe essere riesaminata se una batteria è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, alla rifabbricazione o al cambio di destinazione;**
- b) prove attestanti che i pericoli aggiuntivi sono stati attenuati e sottoposti con successo a prove con i metodi più avanzati;**

**c) istruzioni in materia di attenuazione nell'eventualità che insorgano i pericoli individuati nell'allegato V, per esempio un incendio o un'esplosione.**

### Capo III

#### Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione

##### *Articolo 13*

##### *Etichettatura e marcatura delle batterie*

1. A decorrere dal [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, se posteriore, tutte** le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni **generali sulle batterie** di cui all'allegato VI, parte A.
2. A decorrere dal [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, se posteriore, tutte** le batterie portatili **ricaricabili** sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità [...].

**2 bis. A decorrere dal [...] 48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, se posteriore,** le batterie portatili **non ricaricabili** sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche.

3. A decorrere dal [...] **24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento tutte le** batterie sono [...] **contrassegnate** con il simbolo indicante la raccolta differenziata, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte B.

[...]

[...]

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui [...] non **è possibile** la marcatura [...] **conformemente al comma precedente**, un simbolo[...] **è stampato** sull'imballaggio **e sulla documentazione che accompagna la batteria conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte B.**

4. A decorrere dal [...] **24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, tutte** le batterie che contengono più dello **0,0005 % di mercurio, più dello** 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnate con il simbolo chimico del relativo metallo: **Hg o Cd o Pb.**

Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato nell'allegato VI, parte B, e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

**4 bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le batterie industriali, con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.**

5. [...] **A decorrere da 48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, tutte** le batterie sono contrassegnate con un codice QR conformemente all'allegato VI, parte C[...]. **Il codice QR** permette di accedere alle [...] informazioni **sul rispettivo modello di batteria**:

[...]a) [...] per [...] le batterie **industriali e le batterie per mezzi di trasporto leggeri con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici, rimandando alle informazioni su tale modello contenute nel sistema di scambio elettronico** di cui [...] **all'allegato XIII, parte A;**

[...]b) [...] **per le altre** batterie **rimandando alle** informazioni **applicabili** di cui [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...][...][...]

[...] **ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 18[...] e alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere da a) a f).**

[...][...]

**Tali informazioni sono complete e accurate.**

**5 bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 65, paragrafo 1, le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e le batterie per veicoli elettrici sono contrassegnate con un supporto dati che rimanda a un identificatore univoco conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, e all'allegato VI, parte C.**

6. Le etichette[...], il codice QR **e il supporto dati che rimanda un identificatore univoco** di cui ai paragrafi da 1 a 5 **bis** sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, **chiaro** e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette **e il codice QR** sono apposti sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

**6 bis. Le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione sono contrassegnate con nuove etichette o marcature in conformità del presente articolo e contengono informazioni sulla loro variazione di stato in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, lettera b), accessibili tramite il codice QR.**

7. Entro il [...] **30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, **2** e **2 bis**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

**7 bis. La Commissione elabora orientamenti per gli operatori economici relativi alle diverse prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazioni in conformità degli articoli 13, 14, 64 e 65**

#### *Articolo 14*

*Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie **usando un sistema di gestione delle batterie***

1. Le batterie **industriali**[...], **fatta eccezione per quelle con** stoccaggio [...] **esclusivamente esterno, le batterie per mezzi di trasporto leggeri con** capacità superiore a 2 kWh **e le batterie per veicoli elettrici che usano un sistema di gestione delle batterie [...]** **contengono nel loro** sistema di gestione [...] dati **aggiornati** relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

2. [...] **L'accesso in sola lettura** ai dati **relativi ai valori** [...] **dei parametri di cui all'allegato VII tramite il** sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito, **nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria**, su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria **o ai gestori di rifiuti** o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:[...]

a) **mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell'energia;**

b) valutare il valore residuo **o la durata di vita residua** della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo, **sulla base della valutazione dello stato di salute;**

[...]c) facilitare **la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione della batteria.**

**2 bis. Il sistema di gestione delle batterie è concepito in modo tale da consentire agli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione[...] di caricare il software necessario al fine e per l'applicazione per i quali la batteria[...] sarà utilizzata dopo tali operazioni.[...]**

**2 ter[...]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 73 al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici, tenendo debitamente conto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria.**

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano [...] **fatte salve** quelle stabilite dal diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.

#### Capo IV

#### Conformità delle batterie

##### *Articolo 15*

##### *[...] **Norme armonizzate***

1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità **delle batterie** alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12, **all'articolo 13, paragrafi 2 e 2 bis**, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), **le prove**, le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando [...] **metodi affidabili**, **accurati** e **riproducibili** che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le batterie [...] **conformi** alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e [...] **12, all'articolo 13, paragrafi 2 e 2 bis**, e [...] **all'articolo 14, paragrafo 2**, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate[...] o **da** parti di esse[...] **e, se applicabile**, nella misura in cui **sono raggiunti i valori minimi stabiliti per** dette prescrizioni [...].

*Articolo 16*  
*Specifiche comuni*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 12, [...] **all'articolo 13, paragrafi 2 e 2 bis, e [...] all'articolo 14, paragrafo 2**, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo [...] **1, solo** qualora **sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
- a) tali prescrizioni o prove non **sono** contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; **e**
- **la richiesta non è stata accettata da alcuna delle organizzazioni europee di normazione;** o
- [...][...] la Commissione osserva indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate richieste[...]; o [...] [...] [...]
- **un'organizzazione europea di normazione ha emanato una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2. Le batterie [...] **che sono conformi alle** specifiche comuni o **a** parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e [...] **12, all'articolo 13, paragrafi 2 e 2 bis, e [...] all'articolo 14, paragrafo 2,** lettera a), nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate da **tali** specifiche comuni o da parti di esse e, se del caso, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per **tali** prescrizioni.

[...]

- 3. La Commissione modifica o abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro un periodo ragionevole pari ad almeno un anno a decorrere dalla pubblicazione dei numeri di riferimento delle norme armonizzate o di parti di esse, che disciplinano le prescrizioni o le prove di cui al paragrafo 1, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire ai fabbricanti di tenere conto delle modifiche di cui all'articolo 38, paragrafo 6.**

#### *Articolo 17*

#### *Procedure di valutazione della conformità[...][...][...]*

2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, [...] **12, 13 e 14** è effettuata secondo **una delle** [...] **seguenti procedure:**

**per le batterie prodotte in serie:**

**a) "Modulo A – Controllo di produzione interno", di cui all'allegato VIII, parte A, o**

**b) "Modulo D1 – Garanzia della qualità del processo di produzione", di cui all'allegato VIII, parte B.**

**per le batterie non prodotte in serie:**

**a) "Modulo A – Controllo di produzione interno", di cui all'allegato VIII, parte A, o**

**b) "Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità", di cui all'allegato VIII, parte C.**

3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7[...] **e** 8 [...] è effettuata secondo **una delle** [...] **seguenti procedure:**

**a) "Modulo D1 – Garanzia della qualità del processo di produzione", di cui all'allegato VIII, parte B, [...] per le batterie prodotte in serie; o [...] [...] [...]**

**b) "Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità", di cui all'allegato VIII, parte C, per le batterie non prodotte in serie.**

**4 bis. La valutazione della conformità delle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, ovvero alla rifabbricazione, è effettuata in conformità del "Modulo A – Controllo di produzione interno", di cui all'allegato VIII, parte A, tenuto conto delle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14.**

5. I documenti e la corrispondenza relativi **alle procedure di** valutazione della conformità delle batterie sono redatti [...] **nella** lingua ufficiale **o nelle lingue ufficiali** dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità[...], o in una lingua **o nelle lingue** accettate **da tale organismo**.

*Articolo 18*

*Dichiarazione di conformità UE*

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui [...] **agli articoli da 6 a 10** e [...] **agli articoli 12, 13 e 14**.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato VIII ed è [...] aggiornata, **se necessario**. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa **o messa a disposizione** sul mercato o messa in servizio. **Essa è redatta in formato elettronico e, ove richiesto, è fornita in formato cartaceo.**

3. Se a un[...]a batteria si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l'insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione.

**3 bis. Nel redigere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della batteria alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.**

**3 ter. Fatto salvo il paragrafo 3, un'unica dichiarazione di conformità UE può essere costituita da una o più singole dichiarazioni di conformità UE già redatte in conformità di un altro atto dell'Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici.**

**3 quater. Un'ulteriore dichiarazione di conformità UE è redatta prima di immettere sul mercato o di mettere in servizio una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, ovvero alla rifabbricazione.**

#### *Articolo 19*

##### *Principi generali della marcatura CE*

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

#### *Articolo 20*

##### *Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE*

1. La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.
2. La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato **o della sua messa in servizio.**

3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato [...] **ove richiesto a norma dell'allegato VIII**. Il numero di identificazione è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal [...] **su**o rappresentante autorizzato [...].
4. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 [...] **possono essere** seguiti, se del caso, da qualsiasi [...] **pittogramma o altro marchio** che indichi un rischio o un uso particolare o [...] **qualsiasi** pericolo connesso all'uso, allo stoccaggio, al trattamento o al trasporto della batteria.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura.

## Capo V

### Notifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi terzi di verifica

#### *Articolo 21*

##### *Notifica*

- 1.** Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità **o la verifica da parte di terzi** a norma del presente regolamento.

**1 bis. Le prescrizioni di cui al presente capo relative alla procedura di valutazione della conformità e alle attività di valutazione della conformità si applicano mutatis mutandis, rispettivamente, agli audit periodici a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e alla verifica da parte di terzi a norma dell'articolo 45 quinquies, e alle attività di verifica da parte di terzi, salvo disposizioni contrarie.**

**1 ter. Le prescrizioni di cui al presente capo relative all'organismo di valutazione della conformità si applicano mutatis mutandis all'organismo terzo di verifica a norma dell'articolo 45 quinquies salvo disposizioni contrarie.**

*Articolo 22*

*Autorità di notifica*

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo [...] 27.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 23. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

## Articolo 23

### Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1. L'autorità di notifica è costituita[...] **in modo che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi di valutazione della conformità.**

**1 bis. L'autorità di notifica è** organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività[...].

2. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione degli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell'articolo 28.
3. L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
4. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia, **su richiesta**, scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, nonché con le autorità di notifica di altri Stati membri e altre autorità nazionali competenti.
5. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

#### *Articolo 24*

##### *Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica*

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

#### *Articolo 25*

##### *Prescrizioni relative agli organismi notificati*

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e [...] **dalle batterie** che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, **né l'importatore, né il distributore,** né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle batterie sottoposte alla loro valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle batterie valutate che sono necessarie per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali batterie per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali batterie, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L'organismo di valutazione della conformità assicura che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione [...] **assegnatigli a norma dell'allegato VIII[...], gli audit periodici a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e la verifica da parte di terzi a norma dell'articolo 45 quinquies** e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità [...] **di cui all'allegato VIII, audit periodico a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e verifica da parte di terzi a norma dell'articolo 45 quinquies, e per le batterie per le quali** è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

- a) personale [...] con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire [...] **i compiti** di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, assicurando la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
- c) le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- d) le procedure necessarie per svolgere [...] **i compiti** di valutazione della conformità che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle batterie in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità ha [...] **i mezzi necessari per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha** accesso a tutti **i necessari** strumenti o impianti di prova[...]. **Ciò comprende l'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione di compiti specifici al personale e le decisioni riguardanti la valutazione della conformità, senza delegare tali attività a un subappaltatore o a un'affiliata.**

7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
- a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica** è stato notificato;
  - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni **o alle verifiche** che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni **o verifiche**;
  - c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni **e degli obblighi** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10, 12, 13 e 14 e da 45 bis a 45 sexies**, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;
  - d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni della conformità **o la verifica da parte di terzi** sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità **o degli organismi terzi di verifica**, dei loro alti dirigenti e del personale addetto [...] **ai compiti di valutazione della conformità o di verifica da parte di terzi**.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto [...] **ai compiti di valutazione della conformità o di verifica da parte di terzi** non dipende dal numero di valutazioni di conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. L'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica** sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta, a norma del diritto nazionale, dallo Stato membro **di notifica** [...], o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dell'organismo di valutazione della conformità **o dell'organismo terzo di verifica** è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio [...] **dei suoi compiti** di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, **degli audit periodici a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, o della verifica da parte di terzi a norma dell'articolo 45 quinquies,** tranne nei confronti [...] **delle autorità di notifica e nazionali** dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto [...] **ai compiti** di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

#### *Articolo 26*

##### *Presunzione di conformità degli organismi notificati*

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

## Articolo 27

### *Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati*

1. L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.
2. L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.[...]
4. L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato VIII **e a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 45 quinquies.**

## Articolo 28

### *Domanda di notifica*

1. L'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica** presenta domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività **dell'organismo di valutazione della conformità o dell'organismo terzo di verifica, del modulo o** dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII **o delle procedure di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e all'articolo 45 quinquies,** e [...] **delle batterie per le quali** l'organismo **di valutazione della conformità o l'organismo terzo di verifica** dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, **ove applicabile,** rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica** soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

3. Qualora non possa fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 2, l'organismo di valutazione della conformità **o l'organismo terzo di verifica interessato** fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 25[...].

#### *Articolo 29*

##### *Procedura di notifica*

1. L'autorità di notifica può notificare solo gli organismi di valutazione della conformità **o un organismo terzo di verifica** che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 25.
2. L'autorità di notifica rende noto alla Commissione e agli Stati membri ciascun organismo di valutazione della conformità **o organismo terzo di verifica** di cui al paragrafo 1 utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione di conformità **o di verifica da parte di terzi**, il modulo o i moduli di valutazione della conformità **o le procedure di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, e all'articolo 45 quinquies**, e le batterie interessate, nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia monitorato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 25.

5. L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica qualora essa includa le prove documentali di cui al [...] **paragrafo 4. Solo tale organismo di valutazione della conformità è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento.**
6. L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica di cui al paragrafo 2.

### *Articolo 30*

#### *Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati*

1. La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati **a norma del presente regolamento**, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede a che l'elenco sia tenuto aggiornato.

### *Articolo 31*

#### *Modifiche delle notifiche*

1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie i suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità di notifica prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

### *Articolo 32*

#### *Contestazione della competenza degli organismi notificati*

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede [...] **allo Stato membro** di notifica di prendere le misure correttive necessarie incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

### Articolo 33

#### Obblighi operativi degli organismi notificati

1. L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII, **gli audit periodici a norma dell'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis, o le verifiche da parte di terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 quinquies, secondo il suo ambito di notifica.**
2. L'organismo notificato [...] svolge **le procedure di cui al paragrafo 1** in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò l'organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità della batteria al presente regolamento.

3. Qualora riscontri che le **pertinenti** prescrizioni previste [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14, nelle corrispondenti** norme armonizzate di cui all'articolo 15, nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16 o in altre specifiche tecniche non siano state rispettate [...], l'organismo notificato chiede [...] **al fabbricante o altro operatore economico pertinente** di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva [...] **valutazione della conformità**, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso **non rilascia** il certificato **di conformità o non adotta la decisione di approvazione.**

**3 bis. Qualora riscontri che le prescrizioni di cui agli articoli 45 ter o 45 quater non sono state rispettate dall'operatore economico di cui all'articolo 45 bis, l'organismo notificato include tali constatazioni nella relazione di verifica di cui all'articolo 45 quinquies e chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive appropriate. Non emette alcuna decisione di approvazione.**

4. L'organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo [...] all'adozione di una decisione di approvazione, rilevi che una batteria **o le strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento** non sono più **conformi**, chiede al fabbricante **o all'operatore economico di cui all'articolo 45 bis, rispettivamente**, di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira [...] la decisione di approvazione.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira [...] **la decisione** di approvazione, a seconda dei casi.

#### *Articolo 34*

##### *Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati*

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

#### *Articolo 35*

##### *Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati*

1. L'organismo notificato informa l'autorità di notifica:
  - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione;
  - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della sua notifica;

- c) di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle sue attività di valutazione della conformità;
  - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati che svolgono attività di valutazione della conformità simili **o attività di verifica da parte di terzi di cui all'articolo 45 quinquies** aventi come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative a:
- a)** risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità **o della verifica da parte di terzi**;
  - b)** qualsiasi sospensione, ritiro o altra limitazione di una decisione di approvazione.

#### *Articolo 36*

##### *Scambio di esperienze*

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità [...] degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

#### *Articolo 37*

##### *Coordinamento degli organismi notificati*

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo [...] settoriale di organismi notificati.

[...] **Gli organismi notificati** partecipano al lavoro di tale [...] gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

## Capo VI

### Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui [...] ai capi VI.bis e VII

#### Articolo 38

##### Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:
  - a) sia stata progettata e fabbricata conformemente alle prescrizioni **applicabili** di cui agli articoli da 6 **a 10, all'articolo 12** e all'articolo 14, **e sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili, informazioni sulla sicurezza e una dichiarazione dell'impronta di carbonio, fornite a norma di tali articoli in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio;** e
  - b) sia etichettata conformemente alle prescrizioni **applicabili** di cui all'articolo 13.
2. [...] **Prima dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, i fabbricanti** preparano la documentazione tecnica [...] prescritta all'allegato VIII ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 17[...].
3. Qualora la conformità della batteria alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 17, [...] i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 18 e appongono il marchio CE a norma degli articoli 19 e 20.

[...][...][...]

[...]

[...]

5. I fabbricanti tengono la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII e la dichiarazione di conformità UE a disposizione [...] delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio.
  
6. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la batteria fabbricata nell'ambito di una produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. [...] **A tal fine, il fabbricante tiene adeguatamente conto delle** modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche della batteria, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità della batteria o mediante applicazione delle quali la conformità è verificata [...].
  
- 7bis.** I fabbricanti si assicurano che [...] **le batterie che immettono sul mercato rechino un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, oppure un numero di prodotto o un altro elemento che ne consenta l'identificazione. Se le dimensioni o la natura della batteria non lo consentono, le informazioni richieste sono indicate sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria.**

8. I fabbricanti indicano **sulla batteria** [...] il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato [...], l'indirizzo postale, **indicando un unico punto di contatto**, nonché l'indirizzo web **e l'indirizzo di posta elettronica, se esistente** [...]. **Qualora non sia possibile, le informazioni richieste [...] sono indicate** sull'imballaggio **o in un documento di accompagnamento** della batteria. I [...] **recapiti sono indicati** in una **o più lingue** facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, **secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio**, e sono chiare, comprensibili e leggibili.

[...][...]

10. I fabbricanti forniscono l'accesso ai [...] **valori dei parametri di cui all'allegato VII attraverso il sistema di gestione delle batterie** di cui all'articolo 14 [...], conformemente alle prescrizioni stabilite [...] **in tale articolo**.

11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme **a una o più** delle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 o da 12 a 14** prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità [...] **di vigilanza del mercato** dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

12. I fabbricanti forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione [...] necessarie per dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**, in una **o più lingue** che possono essere facilmente comprese da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione [...] sono fornite in formato [...] elettronico **e, su richiesta, in formato cartaceo**. I fabbricanti cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalla batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...][...][...][...][...][...][...]

[...]

[...]

[...]

[...][...][...][...][...]

**12 bis. Gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione, e immettono sul mercato o mettono in servizio una batteria che è stata sottoposta a una di queste operazioni sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento.**

Articolo 40

Obblighi [...] del rappresentante autorizzato

[...]2. [...] Un fabbricante **può, mediante mandato scritto, designare** un rappresentante autorizzato [...].

[...] Il mandato **del** [...] rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso [...].

3. Gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, **e agli articoli da 45 bis a 45 sexies nonché** l'obbligo di stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
4. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità **nazionale** [...], su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:[...]  
[...]
  - b) tenere a disposizione delle autorità [...] **nazionali** la dichiarazione di conformità UE, [...] la documentazione tecnica [...], **la relazione di verifica, la decisione di approvazione di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4 bis, e le relazioni di audit di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1 bis,** per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato **o messa in servizio**;

- c) fornire all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità **di una** [...] batteria **alle prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14, in una o più lingue che possono essere facilmente comprese da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo;**
- d) cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel suo mandato[...][...][...][...][...].

*Articolo 41*

*Obblighi degli importatori*

1. Gli importatori immettono sul mercato [...] solo batterie conformi alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14.**
2. Prima di immettere una batteria [...] sul mercato, gli importatori verificano che:
  - a) **siano state redatte la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII e** che il fabbricante abbia seguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17;

- b)** la batteria rechi la marcatura CE di cui all'articolo 19 [...] e **sia contrassegnata a norma dell'articolo 13;**
- c)** la batteria sia accompagnata dai documenti prescritti [...] **e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato; e**
- d)** il fabbricante abbia rispettato **le prescrizioni** di cui all'articolo 38, paragrafi **7 bis e 8.**

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**, non immette **la batteria** [...] sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato [...] **degli Stati membri sui cui mercati l'ha messa a disposizione, indicando i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.**

3. Gli importatori indicano sulla batteria [...] il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato [...], l'indirizzo **postale, indicando un unico punto di contatto, nonché l'indirizzo web e l'indirizzo di posta elettronica, se esistente** [...]. **Qualora non** sia possibile, **le informazioni richieste sono indicate sull'imballaggio** [...] o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una **o più lingue** facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali [...] [...], **secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato, e sono chiare, comprensibili e [...] leggibili.**

[...]

5. Gli importatori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni **applicabili** di cui [...].

**Articoli da 6[...] a 10 e da 12 a 14.**[...]

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato [...] non sia conforme alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità [...] **di vigilanza del mercato** dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
8. **Per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato**, gli importatori tengono a disposizione delle autorità nazionali [...] [...]una copia della dichiarazione di conformità UE **e assicurano che la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII sia messa a disposizione di dette autorità, quando richiesto.**

9. Gli importatori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione [...] necessarie per dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**, in una **o più lingue** che possono essere facilmente comprese da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione [...] sono fornite in formato elettronico **e, su richiesta, in formato cartaceo**; Gli importatori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno immesso sul mercato [...].

#### *Articolo 42*

##### *Obblighi dei distributori*

1. Quando mettono una batteria a disposizione sul mercato, i distributori esercitano il dovere di diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
  - a) [...] **per** la [...] **batteria esista un produttore** registrato [...] **nel** [...] **registro** dei [...] **produttori di cui** all'articolo 46;
  - b) la batteria rechi la marcatura CE [...] **di cui all'articolo 19 [...]** e sia **contrassegnata a norma dell'articolo 13**;
  - c) **la batteria** sia accompagnata dai documenti prescritti [...] **e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più** lingue che possono essere facilmente comprese [...] **dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito** dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato **o messa in servizio**; e

- d) il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'**articolo 38, paragrafi 7 bis e 8**, e all'articolo 41, paragrafo 3 [...].
3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme **a una qualsiasi delle** prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14** non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato [...].
4. I distributori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme **a una qualsiasi delle** prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14** si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità **di vigilanza del mercato** [...] degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione [...] necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14, in una o più** lingue che possono essere facilmente comprese da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione [...] sono fornite in formato elettronico **e, su richiesta, in formato cartaceo**; i distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

#### *Articolo 43*

##### *Obblighi dei fornitori di servizi di logistica*

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**.

#### *Articolo 44*

##### *Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori*

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo [...] **38** se:

- a) la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio di fabbrica dell'importatore o del distributore; **o**
- b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle **pertinenti** prescrizioni del presente regolamento; **o**
- c) la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore.

Articolo 44 bis

Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, [...] al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione

1. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti sottoposti a una qualsiasi di tali operazioni siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.
  
2. Gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione garantiscono che la batteria che è stata sottoposta a una qualsiasi di tali operazioni sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti nonché di sicurezza dei trasporti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

*Articolo 45*

*Identificazione degli operatori economici*

[...] **1. Gli operatori economici**, su richiesta di un'autorità nazionale, [...] forniscono **alle autorità di vigilanza del mercato** informazioni su quanto segue:

- a) l'identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro la batteria;
- b) l'identità di qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito la batteria [...].

- 2. Gli operatori economici devono poter fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stata loro fornita una batteria e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito una batteria.**

### **Capo VI.bis**

#### **Obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**

##### **Articolo 45 bis**

###### **Strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**

- 1. A decorrere da 36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento [...] o 24 mesi dopo la pubblicazione degli orientamenti di cui all'articolo 39, paragrafo 7, se posteriore, l'operatore economico che immette sul mercato batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e batterie per veicoli elettrici si conforma agli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter nonché all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1 e, a tal fine, stabilisce e attua strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.**

- 1 bis. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 provvede affinché le sue strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento siano verificate da un organismo notificato ("verifica da parte di terzi") conformemente all'articolo 45 quinquies e siano sottoposte a audit periodici da parte dell'organismo notificato per garantire che tali strategie siano mantenute e applicate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1. L'organismo notificato fornisce all'operatore economico sottoposto ad audit una relazione di audit.**

**1 ter. L'operatore economico di cui al paragrafo 1 conserva la documentazione attestante la propria conformità agli obblighi di cui all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, comprese la relazione di verifica e la decisione di approvazione di cui all'articolo 45 quinquies e le relazioni di audit di cui al paragrafo 1 bis, per dieci anni dalla data in cui l'ultima batteria fabbricata nell'ambito delle pertinenti strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento è stata immessa sul mercato.**

**[...]2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione pubblica orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui agli articoli 45 ter e 45 quater per quanto riguarda i rischi di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punto 3.**

**[...][...]3. La Commissione riesamina periodicamente l'elenco delle materie prime e delle categorie di rischio di cui all'allegato X e ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di:**

- a) modificare gli elenchi delle materie prime di cui all'allegato X, punto 1 e delle categorie di rischio di cui all'allegato X, punto 2, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nella fabbricazione delle batterie e nella loro composizione chimica, e in funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 [...];**
- b) modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 per garantire la coerenza con le modifiche del regolamento (UE) 2017/821.**

**3 ter. Fatti salvi l'articolo 2, terzo comma, e l'articolo 6 ai fini del presente capo e dell'allegato X del presente regolamento, per "rischio" si intendono gli effetti negativi effettivi o potenziali connessi alle categorie sociali e ambientali di cui all'allegato X, punto 2.**

Articolo 45 ter

Sistema di gestione dell'operatore economico

[...] È compito dell'operatore economico di cui all'articolo 45 bis:

- a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la strategia aziendale relativa all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per la catena di approvvigionamento delle materie prime di cui all'allegato X, punto 1;
  
- b) integrare, nella propria strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, principi coerenti con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, le linee guida dell'OCSE in materia di condotta responsabile delle imprese, i principi stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio<sup>50</sup> ("linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese.
  
- c) organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando al livello più alto degli operatori economici l'incarico di sorvegliare la strategia relativa all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno dieci anni;
  
- d) istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia, un sistema di rintracciabilità o l'identificazione dei soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento.

---

**50** OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition", OECD Publishing, Parigi.

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni:

- i) descrizione delle materie prime, compresi il nome commerciale e il tipo;
- ii) nome e indirizzo del fornitore che ha fornito all'operatore economico che immette le batterie sul mercato le materie prime in esse contenute;
- iii) paese di origine delle materie prime e operazioni di mercato dall'estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell'operatore economico che immette la batteria sul mercato;
- iv) quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale o in peso;
- v) relazioni relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori che intervengono a monte.

Le relazioni relative alla verifica da parte di terzi di cui al punto v) sono messe a disposizione degli operatori che intervengono a valle della catena di approvvigionamento.

- e) integrare la propria strategia in materia di esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;
- f) istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni [...] Nella misura in cui può contribuire a rispondere ai reclami ricevuti, le imprese possono inoltre facilitare il ricorso a un esperto o a un organismo esterno, come un mediatore o un punto di contatto nazionale dell'OCSE per le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Il meccanismo di trattamento del reclamo fornito dall'impresa soddisfa i criteri di efficacia enunciati nei principi guida delle Nazioni Unite: legittimità, accessibilità, prevedibilità, equità, trasparenza, compatibilità con i diritti e apprendimento continuo.

Articolo 45 quater

Piano di gestione dei rischi

[...]3. È compito dell'operatore economico di cui all'articolo 45 bis:

- a) individuare i rischi nella propria catena di approvvigionamento associati alle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, anche come descritto al capo II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, o in modo equivalente;
  
- b) individuare e valutare gli eventuali effetti negativi potenziali o effettivi associati al rischio di cui alla lettera a) cui è esposta la propria catena di approvvigionamento sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 45 ter e di qualsiasi altra informazione pertinente che sia pubblicamente disponibile o fornita con il coinvolgimento dei portatori di interessi, alla luce dei principi della strategia in materia di catena di approvvigionamento;
  
- c) progettare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:
  - i) comunicando le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento al livello più alto dell'operatore economico designato a norma dell'articolo 45 ter, lettera c);
  
  - ii) adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e al capo II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

- iii) elaborando e attuando il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati al livello più alto dell'operatore economico designato conformemente all'articolo 45 ter, lettera c), e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti di cui all'articolo 45 ter, lettera e);
- iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di riduzione o quando cambiano le circostanze.

3 bis. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui all'articolo 45 bis si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati, prima di decidere una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi di cui al paragrafo 3, lettera c), punto iii).

3 ter. L'operatore economico di cui all'articolo 45 bis individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, avvalendosi delle relazioni di verifica da parte di terzi disponibili eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori di tale catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi all'articolo 45 quinquies. In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi riguardanti i fornitori, o nel caso in cui tali relazioni non siano conformi all'articolo 45 quinquies, l'operatore economico di cui all'articolo 45 bis identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui all'articolo 45 bis esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente all'articolo 45 quinquies, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento.

**3 quater. L'operatore economico di cui all'articolo 45 bis comunica le risultanze della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 ter al suo livello più alto designato a norma dell'articolo 45 ter, lettera c), ed è attuata una strategia di cui al paragrafo 3, lettera c).**

**Articolo 45 quinquies**

**Verifica da parte di terzi delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**

**4. La verifica da parte di terzi eseguita dall'organismo notificato:**

- a) riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1;**
  
- b) ha lo scopo di determinare la conformità all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato;**
  
- b bis) se del caso, effettua controlli sulle imprese e raccoglie informazioni dai portatori di interessi;**
  
- c) include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;**
  
- d) rispetta i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.**

**4 bis. L'organismo notificato redige una relazione di verifica che elenca le azioni intraprese in conformità del [...]paragrafo 4 e i relativi risultati. Se le strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dell'operatore economico di cui all'articolo 45 bis rispettano gli obblighi di cui all'articolo 45 ter, all'articolo 45 quater e all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, l'organismo notificato adotta una decisione di approvazione.**

**Articolo 45 sexies**

**Divulgazione di informazioni sulle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**

- 1. L'operatore economico di cui all'articolo 45 bis mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri o delle autorità nazionali, su richiesta, la relazione di verifica o la decisione di approvazione emessa a norma dell'articolo 45 quinquies, le relazioni di audit di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1 e le prove disponibili della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 45 septies.**
- 2. L'operatore economico di cui all'articolo 45 bis mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni pertinenti raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.**
- 3. Su base annuale, l'operatore economico di cui all'articolo 45 bis riesamina e mette a disposizione del pubblico, anche sul web, una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Nella relazione sono illustrati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, i dati e le informazioni concernenti le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui [...] agli articoli 45 ter e 45 quater, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma dell'articolo 45 quinquies dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.**

4. Qualora l'operatore economico di cui all'articolo 45 bis possa ragionevolmente concludere che le materie prime elencate nell'allegato X, punto 1, presenti nella batteria sono ottenute esclusivamente da materiali riciclati, esso, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, rende pubbliche le sue conclusioni in modo ragionevolmente esauriente.

Articolo 45 septies

Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che hanno elaborato e si occupano di controllare i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza ("titolari dei regimi") possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento siano riconosciuti dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le prescrizioni riguardanti le informazioni contenute nella domanda alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2. La Commissione, se sulla base delle prove e delle informazioni fornite in applicazione del paragrafo 1 stabilisce che il regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 consente agli operatori economici di soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 45 bis a 45 sexies del presente regolamento, adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione è consultato il centro dell'OCSE per la condotta responsabile delle imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare i rischi.

- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri e la metodologia in base ai quali essa determina, a norma del paragrafo 2, se i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento garantiscono che gli operatori economici soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli da 45 bis a 45 quater e all'articolo 45 sexies del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. Se opportuno, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscimento dell'equivalenza adottata a norma del paragrafo 2.**
- 4. Il titolare di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 2 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidano sulla base per il riconoscimento dell'equivalenza di tale regime e adotta le misure appropriate.**
- 5. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 2 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dagli articoli da 45 bis a 45 sexies del presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime.**
- 6. La Commissione, se individua il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 45 bis a 45 sexies del presente regolamento o lacune di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.**

- 7. Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al paragrafo 6 compromettono la capacità dell'operatore economico di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, che attua un regime, di conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli da 45 bis a 45 sexies del presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare il riconoscimento dell'equivalenza del regime. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.**
- 8. La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei regimi riconosciuti per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Il registro è messo a disposizione del pubblico su internet.**

## **Capo VII[...]**

### **Gestione dei rifiuti di batterie**

#### **Articolo 45 octies**

#### **Autorità competente**

- 1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capo e del monitoraggio e della verifica della conformità a tali prescrizioni da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.**

**2. Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell'autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali atte ad assicurare:**

**a) la registrazione dei produttori in conformità dell'articolo 46;**

**b) l'autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell'articolo 47 ter;**

**c) la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 47 bis;**

**d) la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell'articolo 61;**

**e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell'articolo 62.**

*Articolo 46*

*Registro dei produttori*

1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo[...].
2. I produttori sono tenuti a registrarsi **nel registro di cui al paragrafo 1**. A tal fine essi presentano una domanda [...] **di registrazione in ciascuno** Stato membro in cui, per la prima volta, mettono una batteria a disposizione sul mercato. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie [...] **da parte dello Stato membro**.

[...]

**Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere soddisfatti, per conto del produttore, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.**

**I produttori non mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli, se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, non sono registrati in tale Stato membro.**

**2 ter. La** domanda di registrazione **include** le seguenti informazioni[...]:

- a) il nome **e il marchio commerciale (se disponibile) con cui il produttore opera nello Stato membro** e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono [...], se del caso, l'indirizzo **web** e l'indirizzo di posta elettronica, **indicando un unico punto di contatto**;
- b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente [...] **e il** codice **di identificazione** fiscale europeo o nazionale;

c) [...] [...] [...] [...]

[...]

[...] [...] la **categoria o le categorie** di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, **le batterie per mezzi di trasporto leggeri**, le batterie per veicoli elettrici o le batterie **SLI** [...];

[...]

[...] **d)** informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni [...] di cui agli articoli 48, **48 bis** e 49:

- i) per quanto riguarda le batterie portatili **o le batterie per i mezzi di trasporto leggeri**, le prescrizioni di cui alla lettera [...] **d)** sono soddisfatte fornendo:  
[...] - **informazioni in forma scritta** sulle misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1 **o all'articolo 48 bis, paragrafo 1**, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore [...] **mette a disposizione sul mercato nello Stato membro**, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

- \_\_\_\_\_ se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono [...], l'indirizzo **web** [...] e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo **47 bis, paragrafi 2 e 4**, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente [...] **e** il numero **di identificazione** fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

ii) per quanto riguarda [...] **le batterie SLI**, le batterie industriali **e le batterie** per veicoli elettrici, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo: [...] **informazioni in forma scritta sulle** misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 49, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore [...] **mette a disposizione sul mercato nello Stato membro** e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

- \_\_\_\_\_ se del caso, **il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono, l'indirizzo web e di posta elettronica e** il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente[...] **e** il numero **di identificazione** fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato[...];

[...] **e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato del produttore o** dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore [...] **designata a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere.**

**2 quater. Nel caso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 ter, fornisce:**

- a) i nomi e i recapiti, compresi i codici postali e i luoghi, le vie e i numeri civici, i paesi, i numeri di telefono, gli indirizzi web e gli indirizzi di posta elettronica dei produttori rappresentati;**
  
- b) il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;**
  
- c) informazioni indicanti separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati adempie le responsabilità di cui all'articolo 47[...] o informazioni sul modo in cui l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore adempie le responsabilità nel caso in cui tale organizzazione è designata [...] a norma dell'articolo [...]47 bis, paragrafo 1.**

**2 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 2 ter, le informazioni di cui alla lettera d) di tale paragrafo sono fornite nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 2 ter oppure nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 ter. In quest'ultimo caso, la domanda di registrazione contiene almeno informazioni sull'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore.**

**2 sexies. Gli Stati membri possono chiedere informazioni o documenti supplementari, ove necessario, per utilizzare in maniera efficiente il registro di cui al paragrafo 1.**

**2 septies. Nel caso in cui gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti, per conto del produttore, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, esso fornisce indicazioni separate del nome e dei recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.**

**2 octies. Gli Stati membri possono decidere che la procedura di registrazione a norma dell'articolo 46 e la procedura di autorizzazione a norma all'articolo 47 ter costituiscano una procedura unica, a condizione che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafi da 2 ter a 2 septies.**

3. L'autorità competente:

- a) riceve domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 **ter** mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;
- b) autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di [...] **dodici** settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui a[...]i **paragrafi 2, 2 ter e 2 quater**;
- c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui a[...]i **paragrafi 2, 2 ter e 2 quater**;
- d) può esigere dai produttori il pagamento di tasse proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.

**3 bis. L'autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al paragrafo 2 ter e i relativi documenti giustificativi non sono forniti o non sono sufficienti o se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2 ter.**

4. Il produttore o, se del caso, **il rappresentante autorizzato del produttore o** l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata [...] per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella **domanda di** registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, delle batterie oggetto della registrazione a norma del paragrafo [...] **2 ter**, lettera d). **Un produttore è escluso dal registro se ha cessato di esistere.**

*Articolo 47*

*Responsabilità estesa del produttore*

1. Ai produttori di batterie incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro[...] **che sia in conformità con le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e di cui** al presente capo. [...]
- 2. Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e ha la responsabilità estesa del produttore.**
- [...]. Un produttore di cui all'articolo 2, punto 37), sottopunto iv) designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende batterie. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.**

**4. I contributi finanziari versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:**

- a) [...] **i costi della** raccolta differenziata dei rifiuti di batterie [...] **e del loro** successivo trasporto[...] e[...] trattamento[...] **e riciclaggio, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore della materia prima secondaria proveniente da rifiuti di batterie[...]riciclati;**

[...]

[...]

- b)** i costi di effettuazione di [...] **un'indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti** a norma de[...] **ll'articolo 48, paragrafo 12 e dell'articolo 48 bis, paragrafo 6;**

- [...] **c)** [...] **i costi di fornire** informazioni [...] relative **alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di** batterie a norma dell'articolo 60;

[...][...]

- d)** i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma **dell'articolo 61.**

**5. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione[...].cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originali sia i produttori di batterie immesse sul mercato a seguito delle suddette operazioni possono istituire e adeguare un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull'effettiva ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per ripartire i costi di cui alle lettere a), c) e d). Qualora una batteria, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti da tale meccanismo. La Commissione agevola lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri su tali meccanismi di ripartizione dei costi.**

**Articolo 47 bis**

**Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore**

- 1.** I produttori possono incaricare un'organizzazione autorizzata a norma del[...]**l'articolo 47 ter** di adempiere per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. **Gli Stati membri possono adottare misure per rendere obbligatorio l'incarico di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore [...]. Tali misure sono giustificate sulla base delle caratteristiche specifiche di una determinata categoria di batterie immesse sul mercato e delle relative caratteristiche di gestione dei rifiuti.**

[...][...]

**2.** In caso di [...] **adempimento** collettivo degli **obblighi** della responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:

- a) siano modulati **conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b) e,** almeno in base alla [...] **categoria** e alla composizione chimica delle batterie e [...], tenendo conto **se del caso** della possibilità di essere ricaricate[...], del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie **e del fatto che le batterie sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;**
- b) siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti **dalla preparazione per il riutilizzo [...] o dalla preparazione per il cambio di destinazione** o dal [...] **valore** di materie prime secondarie provenienti [...] dai rifiuti di batterie **riciclati;**
- c) assicurino un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre [...] oneri [...] sproporzionati sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di batterie.

[...][...][...]

[...]

- 3.** Qualora, nel territorio di uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, esse [...] garantiscono una copertura, su tutto il territorio dello Stato membro, delle attività [...] **di cui all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 48 bis, paragrafo 1 e all'articolo 49, paragrafo 1.** Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano l'obbligo [...]in [...] **maniera coordinata.**

[...]

[...]4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

[...]5. [...] **In aggiunta alle informazioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e)**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano [...] sui loro siti web [...] **almeno** ogni anno, nel rispetto del segreto commerciale e industriale[...][...][...][...][...], **le informazioni sul** tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, [...]le efficienze di riciclaggio **e i livelli di materiali recuperati** realizzati sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori [...] **che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.**

[...]6. [...] **In aggiunta alle informazioni di cui al** paragrafo [...]5, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...] **mettono a disposizione del pubblico le informazioni** sul[...]la [...] **procedura di selezione per i gestori** dei rifiuti[...] **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8.**

[...]7.[...]6. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca i criteri per l'applicazione del paragrafo[...]2, lettera a). Tale atto di esecuzione non può riguardare la determinazione precisa del livello dei contributi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.[...][...][...]

[...]8. **I gestori dei rifiuti di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis, all'articolo 48 bis, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 50, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 53, paragrafo 2 e all'articolo 54 sono soggetti a una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti, da parte delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, senza imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese.**

#### **Articolo 47 ter**

##### **Autorizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore**

**1. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente.**

**2. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che:**

- (a) **le prescrizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d) sono rispettate e le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o dei produttori sono sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al presente capo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori per conto dei quali tale organizzazione agisce; e**
- b) **se è dimostrato, mediante prove documentali, che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, o le prescrizioni di cui all'articolo 48 bis, paragrafi 1, 2 e 4, e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per conseguire e mantenere nel tempo almeno l'obiettivo di raccolta di cui, rispettivamente, all'articolo 48, paragrafo 4, e all'articolo 48 bis, paragrafo 3.**
- c) **la prescrizione di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 7.**

**3. Nelle misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui**

**all'articolo 45 octies, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri includono i dettagli della procedura di autorizzazione, che può essere diversa per l'adempimento individuale o collettivo della responsabilità estesa del produttore, e le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende l'obbligo di verificare le disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 48 bis, paragrafi 1, 2 e 4, e i tempi per tale verifica, non superiori alle dodici settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda. Tale verifica può essere effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati della verifica.**

- 4. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o dei produttori notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività.**
- 5. Il meccanismo di autocontrollo di cui alla direttiva 2008/98/CE, articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), è effettuato periodicamente, e almeno ogni tre anni, al fine di verificare se le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d), continuano a essere soddisfatte. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o dei produttori presentano, su richiesta, la relazione di autocontrollo e, se necessario, il progetto di piano d'azione correttivo all'autorità competente, che [...] comunica[...] le proprie osservazioni. Qualora l'autorità competente renda nota la sua osservazione, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o dei produttori elaborano il piano d'azione correttivo, tenendo conto delle osservazioni dell'autorità competente.**
- 6. L'autorità competente può decidere, a propria discrezione, di revocare l'autorizzazione in questione se gli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 48, paragrafo 4, o all'articolo 48 bis, paragrafo 3, non sono rispettati o se l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore o dei produttori non soddisfa più i requisiti relativi all'organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti di batterie o se non comunica all'autorità competente o non notifica eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato le attività.**

**7. Un produttore, in caso di adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate in caso di adempimento collettivo della responsabilità estesa del produttore, forniscono una garanzia destinata a coprire i costi relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti dovute dal produttore, o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, in caso di mancato rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di cessazione definitiva delle attività o di insolvenza. Lo Stato membro può specificare prescrizioni supplementari in relazione a tale garanzia.**

**Nel caso di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, tale garanzia non deve essere fornita dall'organizzazione stessa e può assumere la forma di un fondo pubblico, finanziato dalle tasse dei produttori, di cui lo Stato membro che gestisce l'organizzazione è garante in solido.**

*Articolo 48*

*Raccolta dei rifiuti di batterie portatili*

1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**), le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...], provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro [...] **composizione chimica, condizione**, marca od origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
  - a) istituiscono **sistemi di ritiro e** raccolta dei rifiuti di batterie portatili, **che includano punti di raccolta**;
  - b) offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione ("punti di raccolta collegati");

- c) prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto, mettendo tra l'altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi alle prescrizioni della direttiva **2008/68/CE**<sup>51</sup> presso i punti di raccolta collegati;
- d) provvedono a un servizio di raccolta gratuito dei rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all'area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite tali punti di raccolta;

**d bis) provvedono alla raccolta gratuita dei rifiuti di batterie portatili rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche negli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionata al volume e alla natura pericolosa dei rifiuti di batterie portatili solitamente rimossi in tali impianti di trattamento e riciclaggio;**

- e) provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati **e presso gli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** siano successivamente sottoposti a trattamento e riciclaggio da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell'articolo 56.

2. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...], provvedono affinché [...] **il sistema di ritiro e raccolta [...] dei rifiuti di batterie portatili:**

- a) consista in punti di raccolta da essi forniti in collaborazione con **uno o più dei seguenti:**
  - i) i distributori a norma dell'articolo 50;
  - ii) gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di [...] veicoli fuori uso conformemente all'articolo 52;

---

<sup>51</sup> Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 60 del 30.9.2008, pag. 13).

iii) le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell'articolo 53;

[...] **iv)** i punti di raccolta volontari conformemente all'articolo 54;

**v) gli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche conformemente alla direttiva 2012/19/CE;**

b) copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie.

3. Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

4. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...], conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili [...]:

a) il 45 % entro [...] **24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento;**

b) il 65 % entro [...] **72 mesi dall'entrata in vigore del regolamento;**

c) il 70 % entro [...] **96 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.**

I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore[...], calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all'allegato XI.

5. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettera a), **punti i), iii) e iv)**, non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.

[...] **Lo Stato membro può adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta menzionati al paragrafo 2 possano raccogliere rifiuti di batterie portatili solo se hanno concluso un contratto con i produttori** oppure, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore[...].

7.[...][...][...][...][...]

[...][...][...] Ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. La prima indagine è effettuata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possono esigere che i produttori di batterie portatili o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per aumentare la loro rete di punti di raccolta connessi e realizzino campagne di informazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1.

**8. A causa dello sviluppo previsto del mercato e dell'aumento della durata di vita stimata delle batterie portatili ricaricabili, al fine di cogliere meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie portatili disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI e modificare l'obiettivo di cui al paragrafo 4 al fine di adeguare il tasso alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.**

**Articolo 48 bis**

**Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri**

- 1. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore riprendono gratuitamente e senza l'obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica, condizione, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta a disposizione sul mercato le batterie. A tal fine, essi riprendono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dagli utilizzatori finali o dai sistemi di ritiro e raccolta che comprendono punti di raccolta messi a disposizione in cooperazione con:**
- a) i distributori di batterie per mezzi di trasporto leggeri a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;**
  - b) gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 52 per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri derivanti dalle loro attività;**
  - c) le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.**

Gli Stati membri possono adottare misure per imporre che i soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), possano raccogliere i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solo se hanno un contratto con i produttori o le loro organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.[...]

2. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano più redditizie.

3. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...]47 bis, paragrafo 2, [...]le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...] conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:[...]

[...]il 54 % entro 96 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all'allegato XI.[...]

- 4. I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore:**
- a) **dotano i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nei punti di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di raccolta;**
- b) **raccogliono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dai punti di raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta;**
- c) **provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso gli utilizzatori finali e i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 presso gli impianti di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56.**
- 5. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono consegnare i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti a gestori di rifiuti autorizzati di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8, a fini di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. In tal caso, l'obbligo dei produttori di cui al paragrafo 4, lettera c), si considera soddisfatto.**

[...]

**6.** [...] Nell' indagine sulla composizione [...] effettuata a norma dell'articolo 48, paragrafo 7, gli Stati membri determinano la quota di rifiuti di batterie [...] per mezzi di trasporto leggeri [...] nei flussi di rifiuti urbani misti. Sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possono esigere che i produttori di batterie [...] per mezzi di trasporto leggeri o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per aumentare la loro rete di punti di raccolta connessi e realizzino campagne di informazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1[...].

**7.** A causa dell'[...] atteso sviluppo del mercato e dell'aumento e della durata di vita stimata delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, al fine di catturare meglio l'effettivo volume dei rifiuti di batterie [...] per mezzi di trasporto leggeri [...] disponibile per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, atti delegati a norma dell'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all'allegato XI e modificare di conseguenza l'obiettivo di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 49

*Raccolta dei rifiuti di batterie [...]SLI, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici*

1. I produttori di batterie [...]SLI, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo [...]47 bis, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie [...]SLI, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici **indipendentemente dalla composizione chimica, condizione, marchio od origine** della rispettiva [...]categoria che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie [...]SLI, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai **sistemi di ritiro e raccolta che includono** i punti di raccolta predisposti in cooperazione con:
  - a) i distributori di [...]batterie SLI, batterie industriali e **batterie** per veicoli elettrici a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;
  - b) gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all'articolo 52 per i rifiuti di [...]batterie SLI, batterie industriali e **batterie** per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività;
  - c) le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell'articolo 53.

**Gli Stati membri possono adottare misure per imporre che i soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), possano raccogliere i rifiuti di batterie SLI, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici solo se hanno un contratto con i produttori o le loro organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.**

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali **rifiuti di** batterie **non** include la copertura dei costi di smantellamento [...] dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori.

2. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di **batterie SLI**, batterie industriali e [...] **batterie** per veicoli elettrici, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano più redditizie.
3. I produttori di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore:
  - a) dotano i **sistemi** [...] di **ritiro e** raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali **sistemi** [...] di **ritiro e** raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di questi **rifiuti di** batterie nei [...] **sistemi** di **ritiro e** raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di raccolta;

- b) raccolgono i rifiuti di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici dai **sistemi** [...] di raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali **sistemi** [...] di **ritiro e** raccolta;
- c) provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e i **sistemi** [...] di **ritiro e** raccolta di cui al paragrafo 1 agli impianti di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56 **e dell'articolo 59**.
4. I soggetti di cui al paragrafo [...]1, lettere a), b) e c), possono consegnare i rifiuti di batterie **SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici raccolti a gestori di rifiuti autorizzati **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8** a fini di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. In tal caso, l'obbligo dei produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), si considera soddisfatto.

#### *Articolo 50*

##### *Obblighi dei distributori*

1. I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo **per l'utilizzatore finale** di acquistare una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica, **marchio** od origine. Il ritiro de[...]i **rifiuti di** batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie **per mezzi di trasporto leggeri, batterie SLI**, batterie industriali [...] e batterie per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato a[...]**lle categorie** [...] di rifiuti di batterie che fanno parte [...] dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per **i rifiuti di** batterie portatili, alla **quantità** di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

2. L'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti contenenti batterie[...].
3. I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati d[...] **i garantire** la raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48, **48 bis** e 49, o a un gestore di rifiuti **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8** ai fini del loro trattamento e riciclaggio **conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56**.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano *mutatis mutandis* a[...] **i distributori** che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali [...] **distributori** prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto, **rispettivamente,** dei rifiuti di batterie **per mezzi di trasporto leggeri, batterie SLI, batterie** industriali[...] e **batterie** per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle.

**4 bis. In caso di vendite con consegna, i distributori offrono di ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie industriali, batterie SLI e batterie per veicoli elettrici presso il punto di consegna all'utilizzatore finale o presso un punto di raccolta locale. L'utilizzatore finale è informato delle modalità di ritiro di un rifiuto di batteria al momento di ordinare la batteria.**

**4 ter. I mercati online mettono in vendita in uno Stato membro solo batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o veicoli, provenienti da produttori immatricolati in tale Stato membro conformemente all'articolo 46 e che rispettano i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo 47.**

*Articolo 51*

*Obblighi degli utilizzatori finali*

1. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie separandoli da altri flussi di rifiuti, tra cui i rifiuti urbani misti.
2. Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48, **48 bis** e 49.
3. [...] [...] [...] **I produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore possono organizzare campagne di sensibilizzazione od offrire incentivi per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie in modo conforme alle informazioni per gli utilizzatori finali sulla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie di cui all'articolo 60, paragrafo 1.**

## Articolo 52

### *Obblighi degli impianti di trattamento e riciclaggio*

1. Gli operatori degli impianti di trattamento **e riciclaggio** dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE [...] **o** 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento **e dal riciclaggio** dei veicoli fuori uso [...] **o** dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori della **a pertinente categoria di** batterie [...] o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore[...], oppure ai gestori di rifiuti **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8** ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. [...]
2. Gli operatori degli impianti di trattamento **e riciclaggio** dei rifiuti **di cui al paragrafo 1** tengono traccia di tali transazioni.

## Articolo 53

### *Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti*

1. Gli ut[...] **ilizzatori finali** privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.
2. Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore[...], oppure ai gestori di rifiuti **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8** ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56, o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

## Articolo 54

### *Partecipazione dei punti di raccolta volontari*

1. I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8**, ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.
2. I punti di raccolta **volontari** dei rifiuti di batterie **per mezzi di trasporto leggeri** [...] consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie **per mezzi di trasporto leggeri** o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti **di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 8** ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

### *Articolo [...] 54 bis*

#### **Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri**

1. **Gli Stati membri possono limitare la possibilità per i distributori, gli operatori degli impianti di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 52, le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 53 e i punti di raccolta volontari di cui all'articolo 54 di consegnare i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o a un gestore di rifiuti di effettuare il trattamento e il riciclaggio conformemente all'articolo 56.**

**2. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure che consentano alle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 53, paragrafo 1, di effettuare esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente all'articolo 56.**

**Articolo 55**

**Tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri**

1. Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie **portatili**[...]:
  - a) il 45 % entro ...]**24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento;**
  - b) il 65 % entro ...]**72 mesi dall'entrata in vigore del regolamento;**
  - c) il 70 % entro [...]**96 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.**
2. Gli Stati membri calcolano i tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 conformemente alla metodologia definita all'allegato XI, **parte A**.
3. [...]**Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi** in materia di raccolta dei **rifiuti di** batterie **per mezzi di trasporto leggeri calcolati come la percentuale media dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri messe a disposizione sul** mercato **per la prima volta nei 3 anni precedenti in uno Stato membro:**  
**[...] il 54 % entro [...]96 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**
- 4** Gli Stati membri calcolano i tassi di raccolta di cui al paragrafo [...]**2 bis conformemente alla** metodologia **definita all'allegato XI.[...]**

**5. A causa dell'atteso sviluppo del [...] mercato e [...] dell'aumento della durata di vita stimata delle batterie portatili ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri al fine di catturare meglio l'effettivo volume dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti delle batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro 48 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all'allegato XI e di modificare gli obiettivi di cui a[...]i paragrafi 1 e 3.**

*Articolo 56*

*Trattamento e riciclaggio*

1. I rifiuti di batterie raccolti non sono collocati in discarica né inceneriti.
2. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE, gli impianti autorizzati provvedono affinché tutt[...]e le **operazioni** di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie siano conformi, come minimo, all'allegato II, parte A, e alle migliori tecniche disponibili definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2010/75/UE.
3. [...]Se raccolte quando sono ancora incorporate in rifiuti di apparecchi, **in rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o di veicoli fuori uso**, le batterie sono rimosse da tali rifiuti raccolti conformemente, **se del caso**, alle prescrizioni di cui alla direttiva **2000/53/CE o** 2012/19/UE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare le prescrizioni in materia di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parte A, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

#### *Articolo 57*

##### *Efficienze di riciclaggio e obiettivi nel recupero dei materiali*

1. [...] **Gli impianti autorizzati provvedono affinché tutti i** rifiuti di batterie [...] **che sono offerti a tale impianto siano accettati per** il riciclaggio [...] **e il trattamento.**
2. Gli addetti al riciclaggio provvedono affinché [...] il riciclaggio raggiunga le efficienze minime di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati di cui, rispettivamente, all'allegato XII, parti B e C.
3. Le efficienze di riciclaggio e il recupero dei materiali di cui all'allegato I, parti B e C, sono calcolati conformemente alle norme definite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4.
4. La Commissione adotta, entro [...] **18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento,** un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, **entro 96 mesi dall'entrata in vigore del regolamento,** conformemente all'articolo 73, per modificare **le efficienze minime di riciclaggio e** i livelli minimi di materiali recuperati [...] di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti **e dello sviluppo di batterie.**

**5 bis. Ove giustificato e opportuno a motivo degli sviluppi di mercato relativi alla composizione chimica delle batterie che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 73 per modificare il presente regolamento inserendo nell'allegato XII, parte C, materiali diversi dal cobalto, dal rame, dal piombo, dal litio e dal nichel, con specifici livelli minimi di materiale riciclato per specifico materiale.**

*Articolo 58*

*Spedizioni dei rifiuti di batterie*

1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie, **o frazioni degli stessi**, sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

**Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, le spedizioni di batterie usate sospettate di essere rifiuti possono essere ispezionate dagli Stati membri per verificarne la conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XIV e di conseguenza monitorate.**

**Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di batterie usate sospettate di essere rifiuti, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di batterie usate sospettate di essere rifiuti.**

2. I rifiuti di batterie, **o frazioni delle stesse**, esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se [...] **l'esportatore di rifiuti di batterie, o frazioni degli stessi**, a fini di trattamento e riciclaggio può dimostrare che il trattamento **e il riciclaggio** hanno avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

*Articolo 59*

[...]

[...][...][...] **Preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti** di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici[...][...][...][...][...][...]

[...][...]

**4.** Per dimostrare che un rifiuto di una batteria per i mezzi di trasporto leggeri, di una batteria industriale con una capacità superiore a 2 kWh e di una batteria per veicoli elettrici sottoposto alla [...] preparazione per il riutilizzo, o alla preparazione per il cambio di destinazione, non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

- a) prove della valutazione dello stato di salute o dei test condotti in uno Stato membro sotto forma di copie della documentazione attestante la capacità della batteria di fornire le prestazioni pertinenti al suo utilizzo a seguito della [...] preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione;
- b) prove del riutilizzo della batteria che è stata sottoposta [...] alla preparazione per il riutilizzo o [...] alla preparazione per il cambio di destinazione, mediante una fattura o un contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà della batteria;
- c) prove di un'adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, attraverso, tra le altre cose, un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico.

[...] **5.** Le informazioni di cui al [...] paragrafo [...] **4**, lettera a), sono rese disponibili agli utilizzatori finali e ai terzi che agiscono per loro conto, in condizioni di parità, nell'ambito della [...] documentazione che accompagna la batteria [...] di cui al paragrafo 5 al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

[...]6. La comunicazione di informazioni a norma dei paragrafi 1, 2, [...]4 e [...]5 non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

[...]7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici e **di verifica** che **i rifiuti di batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh o i rifiuti di batterie per veicoli elettrici** devono rispettare per cessare di essere rifiuti[...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

#### *Articolo 60*

##### **[...]Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie**

1. **Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE**, i produttori o, se designate a norma dell'articolo [...]47 bis, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...]mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda [...]le categorie di batterie che i produttori forniscono nel territorio di uno Stato membro:
  - a) il [...]ruolo degli utilizzatori finali **nel contribuire** alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di preparazione per il riutilizzo **e preparazione per il cambio di destinazione**;
  - b) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie conformemente agli obblighi di cui all'articolo 51, in modo da consentirne il trattamento e il riciclaggio;
  - c) [...]le operazioni di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo, **di preparazione per il cambio di destinazione** e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

- d) le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione;
- e) il significato delle etichette e dei simboli **presenti sulle batterie in conformità dell'articolo 13 o stampati [...]sul loro imballaggio o nei documenti che accompagnano le batterie;**
- f) l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie sull'ambiente e sulla salute umana **o sulla sicurezza delle persone,** compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

Tali informazioni sono comunicate:

- a) a intervalli regolari per ciascun modello, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso i mercati online;
  - b) in una **o più lingue** facilmente comprese dagli [...]utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro [...] **in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato.**
2. I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono[...] preparazione per il riutilizzo, **preparazione per il cambio di destinazione,** trattamento e riciclaggio, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

3. Dal momento in cui una a[...] batteria è fornita nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono [...] preparazione per il riutilizzo, **preparazione per il cambio di destinazione**, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:
- a) i processi atti a garantire lo smantellamento **dei mezzi di trasporto leggeri**, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;
  - b) le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

Tali informazioni identificano i componenti e i materiali, nonché l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti in una batteria, nella misura in cui ciò sia richiesto dagli operatori che svolgono [...] preparazione per il riutilizzo, **preparazione per il cambio di destinazione**, trattamento e riciclaggio per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali informazioni sono rese disponibili in una **o più lingue** facilmente comprese dagli operatori di cui al primo comma, secondo quanto stabilito dallo Stato membro [...] **nel cui mercato la batteria deve essere messa a disposizione**.

4. I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano, presso i loro punti di vendita al dettaglio, in modo visibile, e attraverso i mercati online, **se del caso**, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato [...] **alle categorie** di batterie che fanno parte [...] dell'offerta [...] del distributore o del rivenditore.

5[...][...] [...]. Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente agli utilizzatori finali a norma del presente articolo, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

*Articolo 61*

*[...] **Requisiti minimi per la** comunicazione alle autorità competenti*

1. I produttori di batterie **portatili e i produttori, di batterie per i mezzi di trasporto leggeri** o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis**, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore [...] comunicano all'autorità competente, almeno per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo **la composizione chimica e le categorie dei rifiuti di** batterie[...]:
  - a) il quantitativo di batterie portatili **o batterie per i mezzi di trasporto leggeri** messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie[...] che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
  - b) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili o di **rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri** raccolti a norma degli [...] **articoli 48 e 48 bis** [...] **rispettivamente**;
  - c) il **tasso** [...] di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per conto dei propri aderenti **per i rifiuti di batterie portatili o i rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri**;
  - d) il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolti o i **rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri** conferiti **presso gli impianti autorizzati** per il trattamento e il riciclaggio[...].

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili **o rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri** dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili **o di rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri** raccolti in base alla loro composizione chimica [...] [...] [...] [...] [...].

2. I produttori di [...] batterie **SLI**, industriali e per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica e [...] **le categorie dei rifiuti di** batterie:
- a) il quantitativo di batterie **SLI**, industriali, [...] e per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

**a bis) il quantitativo di rifiuti di batterie industriali o di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione;**

b) il quantitativo di rifiuti di batterie [...] **SLI**, **rifiuti di** batterie industriali [...] **o rifiuti di** batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti **presso gli impianti autorizzati** per il trattamento e il riciclaggio[...].

3. Quando raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di **batterie SLI**[...], **batterie** industriali, e per veicoli elettrici o da utilizzatori finali, i gestori di rifiuti comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e [...] **alle categorie dei rifiuti** di batterie:

a) il quantitativo di rifiuti di **batterie** [...] **SLI**, **rifiuti di** batterie industriali e **rifiuti di** batterie per veicoli elettrici raccolti, **per paese di origine;**

**a bis) il quantitativo di rifiuti di batterie industriali o di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, per paese di origine;**

b) il quantitativo di rifiuti di batterie **SLI**[...], **rifiuti di batterie** industriali e **rifiuti di** batterie per veicoli elettrici conferiti **presso gli impianti autorizzati** per **un'operazione di** trattamento e **per** il riciclaggio [...] [...] [...], per paese di origine.

4. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell'articolo 52.
5. I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di trattamento e gli addetti al riciclaggio comunicano alle autorità competenti, per ogni anno civile, le seguenti informazioni:
  - a) il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento e il riciclaggio, **per paese di origine**;
  - b) il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di riciclaggio, **per paese di origine**;
  - c) informazioni sulle efficienze di riciclaggio e sui livelli di materiali recuperati relativamente ai rifiuti di batterie **nonché sul destino delle frazioni derivate finali, per paese di origine**.

La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se[...] le **operazioni** di riciclaggio **si svolgono** presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.

Gli addetti al riciclaggio comunicano [...] **i dati relativi all'efficienza di riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trovano**

**L'autorità competente dello Stato membro in cui sono effettuati il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie fornisce i dati di cui al paragrafo 5 all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state raccolte le batterie, se differente.**

**I rifiuti di batterie inviati in un altro Stato membro ai fini del trattamento e del riciclaggio in tale altro Stato membro sono conteggiati ai fini dei dati relativi ai rifiuti e del conseguimento degli obiettivi di cui all'allegato XII da parte dello Stato membro in cui sono stati raccolti.**

6. I detentori di rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo [...]5, che esportano batterie a fini di trattamento e riciclaggio, comunicano alle autorità competenti **degli Stati membri in cui si trovano** i dati riguardanti il quantitativo di rifiuti di batterie oggetto di raccolta differenziata esportati a fini di trattamento e riciclaggio e i dati di cui al paragrafo [...]45, lettere b) e c).

**7. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, i gestori di rifiuti e i detentori di rifiuti di cui al presente articolo comunicano** entro [...]sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. **Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.**

**8. Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare. I sistemi elettronici per la comunicazione delle informazioni istituiti dalle autorità competenti sono compatibili e interoperabili con i requisiti del sistema di scambio delle informazioni istituito a norma dell'articolo 64.**

**9. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di richiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per garantire l'affidabilità dei dati comunicati.**

#### *Articolo 62*

##### *Comunicazione alla Commissione*

1. Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili, [...] **le batterie per i mezzi di trasporto leggeri**, le batterie **SLI**, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, in base [...] alle **categorie** di batterie e alla composizione chimica[...]:
  - a) il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
  - b) il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti **e i tassi di raccolta** a norma [...] **dell'articolo 48, dell'articolo 48 bis e dell'articolo 49**, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;  
**b bis) il quantitativo di rifiuti di batterie industriali o di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione;**
  - c) i valori delle efficienze di riciclaggio conseguite di cui all'allegato XII, parte B, e i valori del recupero di materiali ottenuto di cui all'allegato XII, parte C, **riguardo alle batterie raccolte in tale Stato membro.**

Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi [...] **dopo la** fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubbliche tali informazioni per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo [...] **5**, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili e interoperabili con il sistema stabilito in applicazione dell'articolo 64. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili.

Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo [...] **l'entrata in vigore** dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione **alla Commissione**, conformemente al paragrafo [...] **5**.

Oltre agli obblighi imposti dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE, i dati di cui al paragrafo 1, lettere **a)**, [...] **b)** e [...] **c)** comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell'articolo 52.

2. La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati di cui al paragrafo 1 interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.
3. I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. Tali informazioni sono presentate secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6.

4. La Commissione raccoglie ed esamina le informazioni rese disponibili in conformità del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata **6 mesi** dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
  
5. La Commissione adotta, entro [...] **24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di [...] **valutazione** e le condizioni operative ai fini dei paragrafi 1 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

[...]

[...]

[...]

## Capo VIII

### **Scambio elettronico di informazioni sulle batterie per i mezzi di trasporto leggeri, sulle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e sulle batterie per veicoli elettrici**

#### *Articolo 64*

##### *Sistema di scambio elettronico*

1. Entro [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, la Commissione istituisce il sistema di scambio elettronico di informazioni sulle batterie [...] "**sistema di scambio elettronico europeo**" ("sistema").
2. Il sistema contiene le informazioni e i dati [...] **sul modello di batterie per i mezzi di trasporto leggeri, di batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e di batterie per veicoli elettrici [...]** **immesse sul mercato[...]**, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.
3. Gli operatori economici che immettono sul mercato [...] **batterie per i mezzi di trasporto leggeri, [...]** **batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno** o [...] **batterie** per veicoli elettrici[...] mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica **nel sistema**, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.
4. Dopo un riesame a norma dell'articolo [...] **62, paragrafo 4**, la Commissione pubblica tramite il sistema le informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, nonché la valutazione di cui all'articolo [...] **62, paragrafo 4**.

**4 bis. Gli operatori economici di cui al paragrafo 3 sono responsabili dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei dati. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli casuali dei dati.**

5. La Commissione adotta, entro [...] **36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, atti di esecuzione per stabilire:
- a) l'architettura del sistema, **basata, se del caso, sui principi del meccanismo per collegare l'Europa della Commissione europea per la rete eDelivery;**
  - b) il formato in cui i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione;
  - c) le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nel sistema.
  - d) le norme per la verifica della completezza dei dati.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

*Articolo 65*

*Passaporto della batteria*

1. [...] **A decorrere da 48 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, tutte le **batterie per i mezzi di trasporto leggeri e le** batterie industriali **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno nonché** le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio[...] sono registrate in formato elettronico ("passaporto della batteria").

2. Per ciascuna batteria di cui al paragrafo 1 esiste un passaporto unico, [...] **accessibile** da un **supporto dati che rimanda a un** identificatore univoco attribuito alla batteria che l'operatore economico immette sul mercato e sulla quale sarà stampato o inciso **a norma del paragrafo 7.**
3. [...]L'operatore economico che immette sul mercato **una batteria per i mezzi di trasporto leggeri**, una batteria industriale **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno**, o una batteria per veicoli elettrici [...] **garantisce che ciascun passaporto individuale della batteria sia costituito da una combinazione di dati comuni al suo modello di batteria e di dati specifici per la sua particolare batteria e il relativo utilizzo, fornendo almeno le informazioni di cui all'allegato XIII, parte B.[...]**

**L'operatore economico di cui al primo comma** garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati. **Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli casuali dei dati, a norma dell'articolo 64, paragrafo 4 bis.**

4. **Gli operatori economici di cui al paragrafo 3 rendono** il passaporto della batteria [...] accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64.[...] Le informazioni [...] **e i dati contenuti nel passaporto della batteria sono classificabili e consultabili e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.**

6. [...]Per le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o a un cambio di destinazione[...] o alla rifabbricazione, la responsabilità della registrazione [...]dei dati nel passaporto della batteria è trasferita all'operatore economico che [...]immette sul mercato o mette in servizio tale batteria. Nel caso in cui lo stato di una batteria cambi in rifiuto di batteria, la responsabilità della registrazione dei dati nel passaporto della batteria è trasferita al produttore o, se designate a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto o al gestore di rifiuti di cui all'articolo 54 bis.

6 bis. Per una batteria che è stata sottoposta a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione o cambio di destinazione o rifabbricazione, la registrazione dei dati è considerata un nuovo passaporto della batteria e comprende i dati di cui all'allegato XIII, parte B, trasferiti dal precedente passaporto o dai precedenti passaporti della batteria.

6 ter. Il passaporto o i passaporti della batteria cessano di esistere quando sono istituiti un nuovo passaporto o nuovi passaporti della batteria conformemente al paragrafo 6 bis, o dopo che la batteria è stata riciclata.

6 quater. La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 73 per modificare o integrare le informazioni fornite dal passaporto della batteria alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

7. La Commissione adotta, [...] **36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, atti di esecuzione per stabilire:
- a) **l'architettura di una rete aperta per lo scambio di dati necessaria per il passaporto della batteria, basata, se del caso, sui principi del meccanismo per collegare l'Europa della Commissione europea per la rete eDelivery;**
  - b) **il formato del supporto dati, che deve essere facile da scannerizzare, e l'identificativo univoco;**
  - c) **il formato in cui i dati e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono messi a disposizione;**
  - d) le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili mediante il passaporto della batteria.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

## Capo IX

### Vigilanza del mercato dell'Unione[...] e procedure di salvaguardia dell'Unione

#### *Articolo 66*

##### *Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi*

1. [...] **Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020**, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento. **A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.**

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, **entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio**, al fine di rendere la batteria conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato[...].

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.

2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.
3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le batterie interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle batterie sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle cause seguenti:
- a) non conformità della batteria **a qualsiasi delle** prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10** o da [...] **12 a 14** del presente regolamento;
  - b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15;
  - c) carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16.
6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità della batteria interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa [...] **dalle autorità di vigilanza del mercato**, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alla batteria in questione, quali il ritiro della batteria dal mercato.

*Articolo 67*

*Procedura di salvaguardia dell'Unione*

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta [...] **dalle autorità di vigilanza del mercato** o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati della valutazione la Commissione decide, con un atto di esecuzione **che assume la forma di una decisione, se** la misura nazionale sia giustificata o no.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato il prodotto non conforme e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

**3 bis. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria è attribuita alle carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16, la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione che modificano o abrogano le specifiche comuni di cui trattasi.**  
**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.**

*Articolo 68*

*Batterie conformi che presentano rischi*

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo [...] **66, paragrafo 1**, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni **applicabili** di cui [...] **agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14**, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede **senza indugio** all'operatore economico interessato, **entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio**, di far sì che tale batteria, all'atto della sua [...] **messa a disposizione** sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata[...].
2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti le batterie interessate da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione decide, con un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o no e[...], all'occorrenza, **propone** le opportune misure.
5. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.
6. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell'incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo [...] **74, paragrafo 4**.
7. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

*Articolo 69*

*[...]Non conformità **formale***

1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se [...] **giunge a una delle seguenti conclusioni**, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione[...]:
  - a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente regolamento;
  - b) la marcatura CE non è stata apposta;

- c) il numero di identificazione dell'organismo notificato[...], **ove richiesto a norma dell'allegato VIII**, è stato apposto in violazione dell'articolo 20, o non è stato apposto;
- d) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;

[...]

**e) il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5, non fornisce l'accesso alle informazioni richieste a norma dell'articolo 13, paragrafo 5;**

- f) la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;
- g) le informazioni di cui all'**articolo 38, paragrafo 8**, o all'articolo 41, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete[...];

**g bis) non è rispettata qualsiasi delle prescrizioni relative alla disponibilità elettronica delle informazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 3, o all'articolo 65;**

- h) non sono rispettate altre prescrizioni amministrative di cui all'articolo 38 o all'articolo **41** [...] [...] [...] [...].

2. **Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato.**

### Articolo 69 bis

#### Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1. **Se uno Stato membro constata che un operatore economico ha violato uno degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui agli articoli da 45 bis a 45 quater del presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato [...]di porre fine alla non conformità in questione.**
  
3. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato [...]delle batterie messe a disposizione sul mercato dall'operatore economico di cui al paragrafo 1 o garantisce che [...]siano richiamate o ritirate dal mercato. [...]

### **Capo X**

#### **Appalti pubblici verdi, procedura di modifica delle restrizioni [...]in materia di sostanze [...]**

### *Articolo 70*

#### *Appalti pubblici verdi*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale delle batterie durante il loro ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

2. [...] **A decorrere da 72 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento o 12 mesi dopo l'entrata in vigore di atti delegati di cui al paragrafo 3, se posteriore**, l'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a [...] tutte le **procedure di appalto** avviate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori per l'acquisto di batterie o di prodotti contenenti batterie e implica che tali amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori sono tenuti a includere le specifiche tecniche [...] **o** i criteri di aggiudicazione basati sugli articoli da 7 a 10 per garantire che la scelta ricada su un prodotto tra quelli con un impatto ambientale significativamente inferiore durante il ciclo di vita.
3. La Commissione adotta, entro [...] **60 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, atti delegati conformemente all'articolo 73 che integrano il presente regolamento, stabilendo criteri [...] minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi sulla base delle prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 10.

#### *Articolo 71*

##### *[...] **Avvio della procedura di restrizione in materia di** sostanze*

1. La Commissione, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compresa la fase [...] **di cambio di destinazione o di trattamento o riciclaggio dei rifiuti di batterie**, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato che richieda un'azione a livello dell'Unione, richiede all'Agenzia [...] di preparare un [...] fascicolo di restrizione [...] **nel formato di cui all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006**. Il fascicolo [...] **può comprendere** una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative.
- 2[...]

[...]. Entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 e se dal fascicolo [...] predisposto dall'Agenzia a norma di tale paragrafo risulta che è necessaria un'azione a livello dell'Unione, **che vada oltre le misure già adottate**, l'Agenzia propone restrizioni al fine di avviare la procedura [...] **di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, all'articolo 71 bis e all'articolo 71 ter.**

**3. Uno Stato membro, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compreso durante il cambio di destinazione o durante il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti di batterie, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato che richieda un'azione a livello dell'Unione, comunica all'Agenzia che propone di preparare un fascicolo di restrizione.**

**Lo Stato membro prepara un fascicolo di restrizione. Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative.**

**Se dal fascicolo di restrizione risulta che è necessaria un'azione a livello di Unione che vada oltre le misure già adottate, lo Stato membro inoltra il fascicolo all'Agenzia nel formato definito nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di avviare la procedura.**

**4. L'Agenzia o gli Stati membri prendono in considerazione ogni fascicolo, relazione sulla sicurezza chimica o valutazione del rischio inoltrati all'Agenzia o allo Stato membro interessato in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'Agenzia o gli Stati membri prendono altresì in considerazione ogni pertinente valutazione del rischio che sia stata inoltrata ai fini di altri regolamenti o direttive dell'Unione. A tal fine, altri organismi, come le agenzie, istituiti in virtù della normativa dell'Unione e che esercitano funzioni analoghe forniscono, su richiesta, informazioni all'Agenzia o allo Stato membro interessato.**

- 5. L'Agenzia tiene un elenco delle sostanze per le quali è previsto o è in corso un fascicolo di restrizione a norma del presente regolamento da parte dell'Agenzia o di uno Stato membro.**
- 6. Il comitato per la valutazione dei rischi, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, e il comitato per l'analisi socioeconomica, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, verificano se il fascicolo trasmesso è conforme ai requisiti di cui all'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Entro trenta giorni dalla ricezione del fascicolo, entrambi i comitati comunicano all'Agenzia o allo Stato membro che propone restrizioni se il fascicolo è conforme. In caso di non conformità, le relative motivazioni sono comunicate per iscritto all'Agenzia o allo Stato membro entro quarantacinque giorni dalla ricezione. L'Agenzia o lo Stato membro regolarizza il fascicolo entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle motivazioni comunicate dai comitati; in caso contrario, la procedura prevista dalla presente disposizione è conclusa.**
- 7. L'Agenzia rende pubblico senza indugio il fatto che la Commissione o uno Stato membro intenda avviare la procedura di restrizione per una sostanza, ai sensi del presente articolo, e ne informa i portatori di interessi.**
- 8. L'Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web il fascicolo[...] e le restrizioni proposte a norma dei paragrafi[...]2 e 4, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, individualmente o congiuntamente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione[...]:**
- a) osservazioni sui fascicoli e le [...]restrizioni proposte; [...] [...]**
- b) un'analisi socioeconomica, o informazioni che possano contribuirvi, delle restrizioni proposte, contenente un esame dei vantaggi e degli inconvenienti delle stesse. Tale analisi è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1907/2006.**

## Articolo 71 bis

### Parere dei comitati dell'Agenzia

- 1.** Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui [...] **all'articolo 71, paragrafo 8**, il comitato per la valutazione dei rischi[...] adotta un parere sull'adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana [...]o per l'ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo[...]. Il parere tiene conto del fascicolo[...] predisposto dall'Agenzia su richiesta della Commissione **o dallo Stato membro**, come pure delle osservazioni formulate dalle parti interessate di cui [...] **all'articolo 71, paragrafo 8, lettera a)**.
- [...][...] **2.** Entro 15 mesi dalla data di pubblicazione di cui [...] **all'articolo 71, paragrafo 8**, il comitato per l'analisi socioeconomica[...] adotta un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del fascicolo e dell'impatto socioeconomico. Esso predispone in precedenza un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate a norma [...] **dell'articolo 71, paragrafo 8, lettera b)**.
- [...] **3.** L'Agenzia pubblica quanto prima sul suo sito web il progetto di parere del comitato per l'analisi socioeconomica e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del progetto stesso.
- [...] **4.** Il comitato per l'analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni pervenute entro il termine fissato di cui al paragrafo [...] **3.** Il parere tiene conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate a norma [...] **dell'articolo 71, paragrafo 8, lettera b), e del paragrafo 3 del presente articolo.**
- [...][...] **5.** Quando il parere del comitato per la valutazione dei rischi diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte, l'Agenzia differisce di novanta giorni al massimo il termine entro il quale il comitato per l'analisi socioeconomica esprime il parere.[...][...]

**6. Qualora formulino un parere a norma dei paragrafi 1 e 2, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica si avvalgono di relatori come specificato all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in linea con le condizioni ivi indicate.**

**Articolo 71 ter**

**Trasmissione di un parere alla Commissione**

**1.** L'Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l'analisi socioeconomica sulle [...]restrizioni proposte a norma [...]**dell'articolo 71**. Qualora i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica divergano sensibilmente dalle restrizioni[...] **proposte**, l'Agenzia presenta una nota esplicativa alla Commissione contenente una spiegazione dettagliata delle ragioni di tale divergenza. Se uno dei comitati o entrambi non adottano un parere entro il termine di cui **all'articolo 71 bis**, paragrafi [...]1 e [...]2, l'Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni.

[...]2. L'Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web.

[...]3. L'Agenzia inoltra alla Commissione **o allo Stato membro**, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.

[...]

[...]



3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, **all'articolo 8, paragrafo 4**, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, [...] **all'articolo 45 bis, paragrafo 8**, [...] all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, [...] **all'articolo 57, paragrafo 5**, all'articolo 58, paragrafo 3], e [...] **all'articolo 70, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, **dell'articolo 8, paragrafo 4**, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 4, [...] **dell'articolo 45 bis, paragrafo 8**, [...] [dell'articolo 55, paragrafo 4, dell'articolo 56, paragrafo 4, [...] **dell'articolo 57, paragrafo 5**, dell'articolo 58, paragrafo 3,] e [...] **dell'articolo 70, paragrafo 3**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [...] **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 74*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

## **Capo XII**

### **Modifiche**

#### *Articolo 75*

#### *Modifiche del regolamento (UE) [...] **2019/1020***

**1.** Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 5, il testo "(UE) 2016/425(35) e (UE) 2016/426(36)" è sostituito dal seguente:  
"(UE) 2016/425 (\*), (UE) 2016/426 (\*\*) e [(UE) [...] **[...] [anno di adozione del presente regolamento]** / ... (\*\*\*)]

Articolo 75 bis  
Modifiche della direttiva 2008/98/CE

**La direttiva 2008/98/CE è così modificata:**

**1) all'articolo 8 bis, paragrafo 7, il testo "entro il 5 gennaio 2023" è sostituito dal seguente: "entro il 5 gennaio 2023, ad eccezione dei regimi di responsabilità estesa del produttore per le batterie, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del [inserire riferimento e numerazione del presente regolamento].**

**Per quanto riguarda tali regimi, gli Stati membri adottano misure per garantire che i regimi istituiti prima del 4 luglio 2018 si conformino al presente articolo entro il 1° gennaio, 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.**

---

\* Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

\*\* Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).

\*\*\* [*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Ufficio delle pubblicazioni: inserire gli estremi di pubblicazione della GU)"];*

2) nell'allegato I, all'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è aggiunto il seguente punto 71:

"71. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Ufficio delle pubblicazioni: inserire gli estremi di pubblicazione della GU)[...].

## Capo XIII

### Disposizioni finali

#### *Articolo 76*

##### *Sanzioni*

**Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

#### *Articolo 77*

##### *Riesame*

1. Entro [...] **96 mesi dall'entrata in vigore del regolamento** la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.
  
2. Tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione dei seguenti aspetti del presente regolamento:
  - a0) **l'elenco dei formati comuni che rientrano nella definizione di batterie portatili di uso generale;**a) le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, **compresa la possibilità di introdurre un divieto di esportazione di batterie non conformi alle restrizioni di cui all'allegato I;**
  - b) le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III;
  - c) le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui agli articoli [...] **da 45 bis a 45 septies;**

- d) le misure riguardanti la gestione [...] **dei rifiuti di batterie di cui al capo VII, compresa la possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, ricaricabili e non ricaricabili, con obiettivi di raccolta distinti, e**
- e) **misure relative allo scambio elettronico di informazioni e al passaporto della batteria di cui al capo VIII.**

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

**3. Tenendo conto della revisione del regolamento (CE) n. 1906/2006, la Commissione include nella sua relazione una valutazione specifica della necessità di una proposta legislativa volta a modificare gli articoli 6, 71, 71 bis e 7 ter.**

**4. Entro 60 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di ulteriore applicazione del regolamento alle batterie per mezzi di trasporto leggeri, in particolare per quanto riguarda l'impronta di carbonio, il contenuto riciclato, le prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità e le politiche in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La relazione è corredata di una proposta legislativa.**

#### *Articolo 78*

##### *Abrogazione e disposizioni transitorie*

La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1[...]° **gennaio, 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**; tuttavia:

- a) l'articolo 10, paragrafo 3, [...] **continua ad applicarsi fino al 31 dicembre, 24 mesi dopo[...] l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, che continua ad applicarsi fino a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;**

**b)** l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 5, continuano ad applicarsi fino [...]a **36 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, che continua ad applicarsi fino [...]a **54 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**;

[...]c) l'articolo 21, paragrafo 2, continua ad applicarsi fino [...]a **48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento.

#### *Articolo 79*

##### *Entrata in vigore e applicazione*

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2.** [...] **I capi IV, V e VI** si applicano [...]a **decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**.
- 3.** **Il capo VII si applica a decorrere dal 1° gennaio, 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

[...] **ALLEGATO I**

**Restrizioni sulle sostanze [...]**

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze	Restrizioni
1. Mercurio N. CAS 7439-97-6 N. CE 231-106-7 e suoi composti	1. Le batterie, anche incorporate in apparecchi, <b><u>mezzi di trasporto leggeri o veicoli</u></b> , non contengono più dello 0,0005 % di mercurio (espresso come metallo di mercurio) in peso.  [...]
2. Cadmio N. CAS 7440-43-9 N. CE 231-152-8 e suoi composti	1. Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, <b><u>mezzi di trasporto leggeri o veicoli</u></b> , non contengono più dello 0,002 % di cadmio (espresso come cadmio metallico) in peso.[...][...][...][...] 2. Le batterie utilizzate nei veicoli ai quali si applica la direttiva 2000/53/CE non contengono più dello [...] <b><u>0,002</u></b> % di cadmio (espresso come cadmio metallico), in peso e per materiale omogeneo.  [...]

## **ALLEGATO II**

### **Impronta di carbonio**

#### 1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "dati di processo": le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta [...] associata al processo;
- b) "distinta dei materiali": l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;
- c) "dati specifici dell'impresa": dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di "dati primari";
- d) "unità funzionale": l'elemento che definisce gli aspetti qualitativi e quantitativi della o delle funzioni e/o dei servizi forniti dal prodotto oggetto della valutazione;
- e) "ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006 **o norma equivalente**);

- f) "inventario del ciclo di vita (LCI)": la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;
- g) "serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)": il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;
- h) "flusso di riferimento": la misura di quanto richiesto in uscita dai processi, in un dato sistema di prodotto, per soddisfare la funzione espressa dall'unità funzionale (sulla base della norma ISO 14040:2006 **o di una norma equivalente**);
- i) "dati secondari": i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta di carbonio. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;
- j) "confine del sistema": definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio.

Inoltre le norme armonizzate di calcolo dell'impronta di carbonio delle batterie contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

## 2. Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta di carbonio.

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7, **paragrafo 1**, si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto<sup>52</sup> (*Product Environmental Footprint*, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (*Product Environmental Footprint Category Rules*, PEFCR)<sup>53</sup> e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita<sup>54</sup>.

Ai fini del calcolo dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia e dei materiali ausiliari utilizzati in un determinato stabilimento per produrre un determinato modello di batteria. In particolare occorre identificare con precisione i componenti elettronici (ad esempio le unità di gestione o di sicurezza delle batterie) e i materiali catodici, in quanto possono risultare il fattore determinante nel calcolo dell'impronta di carbonio di una batteria.

## 3. Unità funzionale e flusso di riferimento

L'unità funzionale è anche definita come un kWh (chilowattora) dell'energia totale fornita durante la vita utile dal sistema a batteria, misurata in kWh. L'energia totale si ottiene moltiplicando il numero di cicli per la quantità di energia fornita nell'arco di ciascun ciclo.

Il flusso di riferimento è la quantità di prodotto necessaria a fornire la funzione definita ed è misurato in kg di batteria per kWh del fabbisogno energetico totale dell'applicazione durante la sua vita utile. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale flusso di riferimento.

---

<sup>52</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN>.

<sup>53</sup> [https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR\\_guidance\\_v6.3.pdf](https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf).

<sup>54</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev\\_methods.htm](https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm).

#### 4. Confine del sistema

Si riportano di seguito le fasi del ciclo di vita e i processi inclusi nel confine del sistema:

<b>Fase del ciclo di vita</b>	<b>Breve descrizione dei processi inclusi</b>
Acquisizione delle materie prime e prelaborazione	Comprende i processi di estrazione e prelaborazione fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.
Fabbricazione del prodotto principale	Assemblaggio degli elementi di batteria e assemblaggio delle batterie con gli elementi di batteria e i componenti elettrici/elettronici
Distribuzione	Trasporto al punto di vendita
Fine vita e riciclaggio	Raccolta, smantellamento e riciclaggio

Sono esclusi i seguenti processi:

- fabbricazione di apparecchiature per l'assemblaggio e il riciclaggio delle batterie, in quanto gli impatti calcolati nelle PEFCE relative alle batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili sono risultati trascurabili;
- processo di assemblaggio delle batterie con i componenti di sistema del fabbricante di apparecchiature originali (*Original Equipment Manufacturer*, OEM). Corrisponde in larga misura all'assemblaggio meccanico ed è svolto all'interno della linea di assemblaggio delle apparecchiature o dei veicoli dell'OEM. Il consumo specifico di energia o di materiali richiesto da questo processo è trascurabile rispetto al processo di fabbricazione dei componenti dell'OEM.

La fase di utilizzo dovrebbe essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo dimostrazione che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull'impatto di tale fase.

## 5. Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

A causa dell'elevato numero di componenti delle batterie e della complessità dei processi, l'operatore economico limita, ove giustificato, l'uso dei dati specifici dell'impresa nell'analisi di processi e componenti alle parti specifiche di una batteria.

In particolare tutti i dati di processo relativi all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

Poiché la dichiarazione dell'impronta di carbonio è specifica a un modello di batteria prodotto in un sito definito, non dovrebbe essere consentito il campionamento di dati prelevati da stabilimenti diversi che producono lo stesso modello di batteria.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un modello di batteria richiede un nuovo calcolo dell'impronta di carbonio relativa a tale modello.

Le norme armonizzate da elaborare mediante un atto delegato **di cui all'articolo 7, paragrafo 1,** comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

fase di acquisizione delle materie prime e prelavorazione;

fase di produzione;

distribuzione;

produzione propria di energia elettrica;

**uso di garanzie di origine rilasciate a norma dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001<sup>55</sup>;**

fase di fine vita.

---

**55 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

## 6. Valutazione d'impatto dell'impronta di carbonio

L'impronta di carbonio della batteria è calcolata con il metodo di valutazione dell'impatto lungo il ciclo di vita relativo alla categoria "cambiamenti climatici" raccomandato nella relazione del 2019 del Centro comune di ricerca (JRC), consultabile all'indirizzo

[https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf).

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione). L'elenco dei fattori di caratterizzazione da utilizzare è consultabile all'indirizzo [...].

<https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EnvironmentalFootprint.html>.

## 7. Compensazioni

Le compensazioni sono calcolate rispetto a una situazione di riferimento, che rappresenta uno scenario ipotetico per le emissioni che si sarebbero prodotte in assenza del progetto di mitigazione che determina le compensazioni.

Le compensazioni non sono incluse nella dichiarazione dell'impronta di carbonio, ma possono essere comunicate separatamente come informazioni ambientali aggiuntive.

## 8. Classi di prestazione relative all'impronta di carbonio

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato [...], sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato **delle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per veicoli elettrici.**

La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle **batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle** batterie per veicoli elettrici [...] immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

[...][...]

9. Soglie massime relative all'impronta di carbonio

In base alle informazioni raccolte tramite le dichiarazioni dell'impronta di carbonio **delle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per veicoli elettrici** e alla distribuzione relativa delle classi di prestazione inerenti all'impronta di carbonio dei **relativi** modelli di batterie immesse sul mercato, nonché tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici del settore, la Commissione, previa una valutazione d'impatto specificamente mirata allo scopo, individuerà le soglie massime relative all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita delle batterie industriali [...] **con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno,** e delle batterie per veicoli elettrici.

Nel proporre le soglie massime dell'impronta di carbonio **di cui al primo comma,** la Commissione terrà conto della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie **industriali con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per veicoli elettrici** presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050.

### ALLEGATO III

#### **Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili di uso generale**

1. Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare a determinate condizioni.
2. Durata media minima: tempo di scarica medio minimo in caso di utilizzo in applicazioni specifiche, variabile in base [...] **alla categoria** di batteria.
3. [...] Prestazioni di scarica ritardata [...]: la diminuzione relativa della durata media minima, **utilizzando come punto di riferimento la capacità inizialmente misurata**, dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.
4. Durata in cicli (per le batterie ricaricabili): la capacità della batteria al termine di un numero predefinito di cicli di carica e scarica.
5. Resistenza alle perdite: resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale (scadente, buona o ottima).

## ALLEGATO IV

### **Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie per i mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali [...] e delle batterie per veicoli elettrici con capacità superiore a 2 kWh**

#### **Parte A**

Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità

1. Capacità nominale (in Ah) e attenuazione di capacità (in %).
2. Potenza (in W) e attenuazione di potenza (in %).
3. Resistenza interna (in  $\Omega$ ) e aumento della resistenza interna (in %).
4. Efficienza di carica/scarica e relativa attenuazione (in %).
5. Indicazione della durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

"*Capacità nominale*": il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni da una batteria completamente carica.

"*Attenuazione di capacità*": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità [...] **misurata** originaria [...].

"*Potenza*": la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo.

"*Attenuazione di potenza*": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'utilizzo, della quantità di energia che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale.

"*Resistenza interna*": l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

"*Efficienza di carica/scarica*": il rapporto tra l'energia netta erogata da una batteria durante la prova di scarica e l'energia totale richiesta per ripristinare lo stato di carica iniziale mediante una carica normale.

## **Parte B**

Elementi esplicativi delle misurazioni effettuate per i parametri elencati nella parte A

1. Tasso di scarica e tasso di carica applicati
2. Rapporto tra la potenza massima consentita della batteria (W) e l'energia della batteria (Wh)
3. Profondità di scarica rilevata durante la prova della vita in cicli
4. Capacità di potenza allo stato di carica dell'80 % e del 20 %
5. Eventuali calcoli eseguiti con i parametri misurati, se del caso

## ALLEGATO V

### Parametri di sicurezza

#### 1. Sbalzo termico e variazione ciclica

La prova valuta le variazioni dell'integrità della batteria derivanti dall'espansione e dalla contrazione dei componenti degli elementi in seguito all'esposizione a variazioni estreme e improvvise della temperatura e le potenziali conseguenze di tali variazioni. Durante uno sbalzo termico la batteria è esposta a due limiti di temperatura e mantenuta ad ogni limite di temperatura per un determinato periodo di tempo.

#### 2. Protezione da cortocircuiti esterni

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria quando si applica un cortocircuito esterno. La prova può valutare l'attivazione del dispositivo di protezione da sovracorrente o la capacità degli elementi di resistere alla corrente senza che si verifichi una situazione di pericolo (ad es. fuga termica, esplosione, incendio). I principali fattori di rischio sono la generazione di calore a livello di elemento e la formazione di archi che possono danneggiare i circuiti o portare ad una riduzione della resistenza di isolamento.

#### 3. Protezione dal sovraccarico

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di sovraccarico. I principali rischi per la sicurezza durante un sovraccarico sono la decomposizione dell'elettrolita, la rottura del catodo e dell'anodo, la decomposizione esotermica dello strato interfase elettrolita-solido, la degradazione del separatore e la placcatura del [...] **litio**, che possono portare all'autoriscaldamento della batteria e alla fuga termica. I fattori che influenzano l'esito della prova comprendono almeno il tasso di carica e lo stato di carica raggiunto alla fine. La protezione può essere garantita sia dal controllo della tensione (interruzione dopo il raggiungimento della tensione di carica limite) sia dal controllo della corrente (interruzione dopo il superamento della corrente di carica massima).

#### 4. Protezione dallo scaricamento eccessivo

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di scaricamento eccessivo. I rischi per la sicurezza durante lo scaricamento eccessivo includono l'inversione di polarità che porta all'ossidazione del collettore di corrente anodica (rame) e alla placcatura sul lato catodico. Anche un piccolo scaricamento eccessivo può causare la formazione di dendriti e in ultima analisi un cortocircuito.

#### 5. Protezione da temperature eccessive

La prova valuta l'effetto del guasto del dispositivo di controllo della temperatura o del guasto di altri dispositivi di protezione contro il surriscaldamento interno durante il funzionamento.

#### 6. Propagazione termica

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di propagazione termica. La fuga termica in uno degli elementi può causare una reazione a cascata in tutta la batteria, che può essere composta da numerosi elementi. Ciò può comportare gravi conseguenze, tra cui un significativo rilascio di gas. La prova tiene conto delle prove in corso di sviluppo per applicazioni nel settore dei trasporti da parte dell'ISO e dell'UN-GTR.

#### 7. Danno meccanico dovuto a forze esterne ([...]urto)

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria è [...] colpita accidentalmente da un carico pesante e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

## 8. Cortocircuito interno

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di cortocircuito interno. Il verificarsi di cortocircuiti interni, uno dei problemi principali per chi fabbrica batterie, può provocare lo sfiato, la fuga termica, la formazione di scintille che possono infiammare i vapori dell'elettrolita che fuoriescono dall'elemento. La generazione di questi cortocircuiti interni può essere innescata da imperfezioni di fabbricazione, presenza di impurità negli elementi o crescita dendritica del litio, ed è causa della maggior parte degli incidenti di sicurezza sul campo. Sono possibili vari scenari di cortocircuiti interni (ad es. contatto elettrico di catodo/anodo, collettore di corrente in alluminio/collettore di corrente in rame, collettore di corrente in alluminio/anodo), ciascuno con una diversa resistenza di contatto.

## 9. Abuso termico

Durante questa prova, la batteria è esposta a temperature elevate (in IEC 62619 è di 85 °C) che possono innescare reazioni di decomposizione esotermica e portare ad una fuga termica dell'elemento.

## **10. Prova d'incendio**

### **Il rischio di esplosione è valutato esponendo la batteria al fuoco.**

Per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a [...]**10** è opportuno tenere debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.

## ALLEGATO VI

### **Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatatura e informazioni**

#### **Parte A**

#### **Informazioni generali sulle batterie**

Informazioni da riportare sull'etichetta della batteria:

1. **identificazione** [...] del fabbricante **a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;**

**1 bis. se del caso, identificazione dell'importatore a norma dell'articolo 41, paragrafo 3;**

2. tipo di batteria [...] e sua identificazione **a norma dell'articolo 38, paragrafo 7**  
**bis;**[...][...][...][...]

4. **luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dell'impianto di fabbricazione di una**  
**batteria);**

**4 bis. data di fabbricazione (mese e anno);**

**5. peso;**

**5 bis. capacità;**

**6. composizione chimica;**[...][...][...]

**9. agente estinguente utilizzabile.**

## Parte B

### Simbolo indicante la raccolta differenziata delle batterie

**Il simbolo occupa almeno il 3 % della superficie del lato più grande della batteria, tranne nel caso di elementi cilindrici della batteria, dove il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della batteria.**

**Le dimensioni del simbolo che contrassegna la batteria non sono inferiori a  $0,5 \times 0,5$  cm e superiori a  $5 \times 5$  cm.**

**Le dimensioni del simbolo stampato sull'imballaggio e sulla documentazione di**

**accompagnamento della batteria non sono inferiori a  $1 \times 1$  cm.**



## Parte C

### Codice QR e identificatore univoco

Il codice QR e l'identificatore univoco sono [...] **ad alto contrasto cromatico** e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore [...] comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.

## [...]ALLEGATO VII

### Parametri per determinare lo stato di salute [...] e la durata di vita prevista [...]delle **batterie industriali, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri con capacità superiore a 2 kWh e delle batterie per veicoli elettrici**

#### Parametri per determinare lo stato di salute **delle batterie per mezzi di trasporto leggeri, delle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e delle batterie per veicoli elettrici:**

1. capacità residua;
2. attenuazione complessiva della capacità;
3. capacità di potenza residua e attenuazione della potenza;
4. efficienza di carica/scarica residua;
5. fabbisogno di raffreddamento effettivo;
6. evoluzione dei tassi di scarica spontanea;
7. resistenza ohmica e/o impedenza elettrochimica.

Parametri per la determinazione della durata di vita prevista delle batterie:

1. date di fabbricazione [...] **o, se del caso, data di** messa in servizio della batteria;
2. rendimento in termini di energia;
3. rendimento in termini di capacità.

- 4. monitoraggio di eventi dannosi, quali il numero di eventi di scarica profonda, il tempo trascorso a temperature estreme, il tempo trascorso in ricarica durante le temperature estreme;**
- 5. numero di cicli carica-scarica completi.[...]**

## ALLEGATO VIII

### Procedure di valutazione della conformità

#### Parte A

##### MODULO A - CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

###### 1. Descrizione del modulo

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4 **del presente modulo**, e si accerta e dichiara, **sotto la sua esclusiva responsabilità, fatte salve le responsabilità di altri operatori economici a norma del presente regolamento**, che **le batterie in questione soddisfano** le prescrizioni [...] di cui agli articoli 6, **7, 8**, 9, 10, [...]12, 13 e 14.

###### 2. Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità della batteria alle pertinenti prescrizioni di cui al punto 1 **e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi**.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e [...] **il funzionamento** [...] della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
- b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, **ecc.**;
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria;

**c bis) un campione dell'etichettatura richiesto in conformità dell'articolo 13;**

d) un elenco **di norme armonizzate, specifiche comuni o altre pertinenti specifiche tecniche,** comprendente:

- i) **un elenco delle** norme armonizzate di cui all'articolo 15, applicate in tutto o in parte, **compresa un'indicazione delle parti che sono state applicate;**
- ii) **un elenco delle** specifiche comuni di cui all'articolo 16, applicate in tutto o in parte, **compresa un'indicazione delle parti che sono state applicate;**
- iii) **un elenco di** altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

[...]

- v) se non sono state applicate **o non sono disponibili** le norme armonizzate di cui al punto i) e le specifiche comuni di cui al punto ii), una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni **applicabili** di cui al punto 1 o **per verificare la conformità delle batterie a tali prescrizioni;**

**d -bis) i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami effettuati, delle prove tecniche o documentali utilizzate, ecc., e**

e) le relazioni di prova.

### 3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità [...] **delle batterie fabbricate** alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni **applicabili** di cui al punto 1.

#### 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni [...] singola batteria [...] che soddisfa le prescrizioni **applicabili** di cui al punto 1 **oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca**, sull'imballaggio [...] **e sui documenti** di accompagnamento [...] della batteria.

Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all'articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l'ultima batteria del modello in questione. **La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di batteria per cui è stata redatta.**

Una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità [...] **nazionali** su richiesta.

#### 5. Rappresentante autorizzato **del fabbricante**

Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal rappresentante autorizzato **del fabbricante**, a **suo** nome e [...] sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

## Parte B

MODULO [...]D1 - [...] **GARANZIA DELLA QUALITÀ** DEL **PROCESSO** DI  
[...]PRODUZIONE

1. Descrizione del modulo

[...] **La garanzia della qualità del processo** di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, [...] 4 **e 7 del presente modulo** e garantisce e dichiara, **sotto la sua esclusiva responsabilità, fatte salve le responsabilità di altri operatori economici a norma del presente regolamento,** che **le batterie in questione,** [...] sono conformi alle prescrizioni **applicabili** di cui agli articoli 7 [...] **e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutte le prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14.**

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante [...] **compila** la documentazione tecnica. La documentazione **tecnica** permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti **pertinenti** [...] e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.

Essa precisa le prescrizioni applicabili [...] e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica [...] **contiene**, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale della batteria [...] **e del suo uso previsto,**
- b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, **ecc.** [...];

- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria,
- d) un campione dell'etichettatura richiesto in conformità dell'articolo 13,**
- e) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 15 e/o delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 applicate e, in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni, l'indicazione delle parti applicate,**
- f) un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate a fini di misurazione o calcolo e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni applicabili di cui al punto 1 o per verificare la conformità delle batterie a tali prescrizioni, qualora non siano state applicate o non siano disponibili norme armonizzate e/o specifiche comuni,**
- g) i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami effettuati, delle prove tecniche o documentali utilizzate, ecc.,**
- h) uno studio a sostegno dei valori dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e della classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli,**

**i) uno studio a sostegno della quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e gli elementi di prova e le informazioni che determinano i dati in ingresso per tali calcoli.**

**j) le relazioni di prova.**

### **3. Disponibilità della documentazione tecnica**

**Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato della batteria.**

### **4. Fabbricazione**

Il fabbricante [...] **adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova delle batterie interessate, come specificato al punto 5, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.**

### **5. Sistema di qualità**

**5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per le batterie interessate all'organismo notificato di sua scelta.**

**La domanda contiene:**

- a) nome e indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal rappresentante autorizzato del fabbricante, anche nome e indirizzo di quest'ultimo;**
- b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,**
- c) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di batterie prevista,**
- d) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2,**
- e) la documentazione tecnica di cui al punto 2.**

**5.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità delle batterie alle prescrizioni applicabili di cui al punto 1.**

**Tutti gli elementi, le prescrizioni e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema di qualità consente un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.**

**Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:**

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del prodotto,**
- b) delle procedure per documentare e monitorare i parametri e i dati necessari per calcolare e aggiornare la quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7,**
- c) delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità corrispondenti che si intende applicare,**
- d) degli esami, dei calcoli, delle misurazioni e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui saranno effettuati,**
- e) della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi ai calcoli, alle misurazioni, alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc., e**
- f) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.**

**5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 5.2.**

**Esso presume la conformità a tali prescrizioni degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti della pertinente norma armonizzata.**

**Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato dell'audit comprende almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore del prodotto interessato e nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca le prescrizioni applicabili di cui al punto 1. L'audit comprende una visita valutativa agli impianti del fabbricante.**

**Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2 al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili di cui al punto 1 e di effettuare gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove necessari atti a garantire la conformità della batteria a tali requisiti. Il gruppo incaricato dell'audit verifica l'affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, nonché la corretta applicazione della pertinente metodologia di calcolo.**

**La decisione dell'organismo notificato è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.**

**5.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che tale sistema rimanga adeguato ed efficace.**

**5.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.**

**L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova valutazione.**

**L'organismo notificato notifica al fabbricante la sua decisione. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.**

## **6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**

**6.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia debitamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.**

**6.2. Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:**

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2,**
- b) la documentazione tecnica di cui al punto 2,**
- c) la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi ai calcoli, alle misurazioni, alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.**

**6.3. L'organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati. Durante tali audit, l'organismo notificato verifica almeno l'affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8 e, se del caso, i valori e la classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, nonché la corretta applicazione della pertinente metodologia di calcolo.**

**6.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, esami calcoli, misurazioni o prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.**

## **7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE**

**7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero di identificazione di quest'ultimo su ogni singola batteria che soddisfa le prescrizioni applicabili di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.**

**7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all'articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l'ultima batteria del modello in questione. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di batteria per cui è stata redatta.**

**Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità nazionali su richiesta.**

## **8. Disponibilità della documentazione relativa al sistema di qualità**

**Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato della batteria:**

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 5.2,**
- b) le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione,**
- c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.**

**9. Obblighi di informazione dell'organismo notificato**

**Ogni organismo notificato informa la propria autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, rende disponibile a tale autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.**

**Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, ritirate, sospese o altrimenti limitate e, su richiesta, delle approvazioni da esso rilasciate.**

**10. Rappresentante autorizzato del fabbricante**

**Gli obblighi di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.**

## Parte C

### MODULO G – CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ

#### 1. Descrizione del modulo

La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 del presente modulo e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, fatte salve le responsabilità di altri operatori economici a norma del presente regolamento, che la batteria in questione, alla quale sono state applicate le disposizioni del punto 4, è conforme alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7 e 8 o, a scelta del fabbricante, a tutte le prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e da 12 a 14.

#### 2. Documentazione tecnica

2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità della batteria ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.

Precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- a) una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto,
- b) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti, ecc.,
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria,
- d) un campione dell'etichettatura richiesto in conformità dell'articolo 13,

- e) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 15 e/o delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 applicate e, in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni, l'indicazione delle parti applicate,
- f) un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche utilizzate a fini di misurazione o calcolo e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni applicabili di cui al punto 1 o per verificare la conformità delle batterie a tali prescrizioni, qualora non siano state applicate o non siano disponibili norme armonizzate e/o specifiche comuni,
- g) i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, degli esami effettuati, delle prove tecniche o documentali utilizzate, ecc.,
- h) uno studio a sostegno dei valori e della classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), e gli elementi di prova e le informazioni che determinano gli elementi in ingresso per tali calcoli,
- i) uno studio a sostegno della quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8, contenente i calcoli effettuati conformemente alla metodologia stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, e gli elementi di prova e le informazioni che determinano gli elementi in ingresso per tali calcoli;
- j) le relazioni di prova.

**2.2. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato della batteria.**

### **3. Fabbricazione**

**Il fabbricante** adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità della [...] **batteria** fabbricata alle prescrizioni applicabili di cui al punto 1.[...][...][...]

### **4. Verifica**

**4.1. Un organismo notificato scelto dal** fabbricante[...] effettua, o fa effettuare, [...] **gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove appropriati indicati nelle norme armonizzate pertinenti di cui all'articolo 15 e/o nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16, o prove equivalenti, per verificare la conformità** della batteria [...] alle prescrizioni **applicabili** di cui al punto 1[...][...][...]. **In mancanza di una tale norma armonizzata e/o specifica comune, l'organismo notificato interessato decide in merito agli esami, ai calcoli, alle misurazioni e alle prove adeguati da effettuare.**

**L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami, ai calcoli, alle misurazioni e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sulla batteria approvata.**

**4.2. Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato della batteria.**

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero di identificazione di quest'ultimo su ogni singola batteria [...] che soddisfa le prescrizioni applicabili [...] **di cui al punto 1 oppure, qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento della batteria.**

Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE conformemente all'articolo 18 **per ciascun modello di batteria** e la tiene a disposizione delle autorità nazionali [...] per 10 anni dalla data in cui **la batteria** è stata immessa sul mercato [...]. **La dichiarazione di conformità UE identifica la batteria per la quale è stata redatta.**

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità [...] **nazionali** [...] su richiesta.

6. Rappresentante **autorizzato del fabbricante**

Gli obblighi di cui ai punti [...] **2.2, 4.2** e 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

## **ALLEGATO IX**

### **Dichiarazione di conformità UE n.\* ...**

1. Modello di batteria (numero di prodotto, [...] **categoria e** lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità):  
descrizione della batteria.
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni supplementari:  
Firmato in vece e per conto di:  
(luogo e data del rilascio)  
(nome e cognome, funzione) (firma)

**\* (numero di identificazione della dichiarazione)**

## ALLEGATO X

### Elenco delle materie prime e delle categorie di rischio

1. Materie prime:
  - a) cobalto;
  - b) grafite naturale;
  - c) litio;
  - d) nichel;
  - e) composti chimici a base delle materie prime elencate alle lettere da a) a [...] **fd**) necessari per la fabbricazione dei materiali attivi delle batterie.
2. Categorie di rischio sociale e ambientale:[...][...]
  - a) **ambiente, considerato l'inquinamento ambientale diretto, indotto, indiretto e cumulativo, compresi (senza limitarsi a essi):**
    - i) **aria, compreso (ma senza limitarsi a esso) l'inquinamento atmosferico, incluse le emissioni di gas a effetto serra;**
    - ii) **acqua, compresi i fondali marini e l'ambiente marino e compresi (senza limitarsi a essi) l'inquinamento idrico, l'uso dell'acqua, le quantità di acqua (inondazioni o siccità) e l'accesso all'acqua;**  
[...]iii) **suolo, compresi (senza limitarsi a essi) l'inquinamento, l'erosione, l'uso e il degrado del suolo;**
    - iv) **biodiversità, compresi (senza limitarsi a essi) i danni agli habitat, alla fauna selvatica, alla flora e agli ecosistemi, compresi i servizi ecosistemici;**[...][...]
    - (v) **sostanze pericolose:**

**vi) rumori e vibrazioni;**

**vii) sicurezza degli impianti;**

**viii) consumo di energia;**

**ix) rifiuti e residui;**

**b) diritti dei lavoratori e relazioni industriali, compresi (senza limitarsi a essi):**

**i) salute e sicurezza sul posto di lavoro[...];**

**[...]ii) lavoro minorile;**

**iii) lavoro forzato,**

**iv) discriminazione,**

**v) libertà sindacali;**

**c) diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale;**

**d) vita della comunità[...];**

**e) accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e  
accesso alla giustizia in materia ambientale.**

**3.** Tra gli strumenti internazionali relativi ai rischi di cui al punto 2 figurano:

**a-a) principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.**

**a-b) linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;**

**a)** dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite;

**b)** UNEP, "Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products";

**c)** \_\_\_decisione COP VIII/28 della convenzione sulla diversità biologica, "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment";

**d)** \_\_\_OIL, "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy";

**e-a) otto convenzioni fondamentali dell'ILO,**

**e-b) dichiarazione dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro;**

**e-c) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;**

**e)** \_\_\_OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct"; e

**f)** \_\_\_OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas";

**g) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.**

## ALLEGATO XI

### Calcolo dei tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e rifiuti di batterie per i mezzi di trasporto leggeri

1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di [...] **batterie**, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere [...] **messe direttamente a disposizione sul mercato** dai produttori o da essi consegnate a terzi [...] affinché le **mettano a disposizione sul mercato per** gli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso dei [...] **tre** anni civili precedenti. **Tali tassi di raccolta sono calcolati per le batterie portatili, da un lato, conformemente all'articolo 48, e per le batterie per i mezzi di trasporto leggeri, dall'altro, conformemente all'articolo 48 bis.**

<u>Anno</u>	<u>Raccolta di dati</u>		<u>Calcoli</u>	<u>Obbligo</u>	<u>di</u>
				<u>comunicazione</u>	
<u>Anno</u>	<u>Vendite</u>				
<u>1</u>	<u>nell'anno 1</u>				
	<u>(V1)</u>				
<u>Anno</u>	<u>Vendite</u>	=	=		
<u>2</u>	<u>nell'anno 2</u>				
	<u>(V2)</u>				
<u>Anno</u>	<u>Vendite</u>				
<u>3</u>	<u>nell'anno 3</u>				
	<u>(V3)</u>				
<u>Anno</u>	<u>Vendite</u>	<u>Raccolta</u>	<u>Tasso di raccolta (TR4)</u>	<u>TR4</u>	
<u>4</u>	<u>nell'anno 4</u>	<u>nell'anno 4</u>	<u>=3*R4/(V1+V2+V3)</u>		
	<u>(V4)</u>	<u>(R4)</u>			
<u>Anno</u>	<u>Vendite</u>	<u>Raccolta</u>	<u>Tasso di raccolta (TR4) =</u>	<u>TR5</u>	
<u>5</u>	<u>nell'anno 5</u>	<u>nell'anno 5</u>	<u>3*R5/(V2+V3+V4)</u>		
	<u>(V5)</u>	<u>(R5)</u>			
<u>Ecc.</u>	<u>Ecc.</u>	<u>Ecc.</u>	<u>Ecc.</u>		

2. I produttori o, se designate a norma dell'articolo [...] **47 bis, paragrafo 1**, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie [...] agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato **nel** territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie [...] uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno, prima di essere vendute agli utilizzatori finali. **Tali vendite sono calcolate per le batterie portatili, da un lato, e per le batterie per i mezzi di trasporto leggeri, dall'altro.**
3. Per ciascuna batteria si considera solo la prima messa a disposizione sul mercato di uno Stato membro.
4. I calcoli di cui ai punti [...] **1** e [...] **2** sono basati sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

## ALLEGATO XII

### Prescrizioni in materia di [...] stoccaggio, trattamento [...] e riciclaggio

#### Parte A

##### Prescrizioni in materia di [...] stoccaggio e trattamento

1. Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.
2. Il trattamento e l'eventuale stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento [...] e riciclaggio hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.
3. I rifiuti di batterie sono stoccati negli impianti di trattamento [...] e riciclaggio in modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili.
4. Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio [...] durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio. [...] Tali misure comprendono che siano tenuti al riparo da:
  - a) calore eccessivo[...] (come temperature elevate, fuoco, luce del sole diretta),
  - b) acqua (stoccati in luogo asciutto, protetti da precipitazioni e inondazioni), [...]
  - c) compressione o danni fisici.

Sono stoccati nella loro normale posizione di montaggio (mai capovolti), in ambienti ben ventilati, coperti da un isolante in gomma ad alta tensione. Gli impianti di stoccaggio dei rifiuti di batterie a base di litio sono contrassegnati da un segnale di avvertimento.

4 bis. Il mercurio è separato durante [...] il trattamento [...] e il riciclaggio in un flusso identificabile, a cui è assegnata una destinazione sicura e che non può provocare effetti nocivi agli esseri umani o all'ambiente.

## Parte B

### Efficienze minime di riciclaggio

1. Entro [...] **36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** il [...] riciclaggio consegue le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
  - a) riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;
  - b) riciclaggio del 65 % in peso medio delle batterie al litio;
  - c) **riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al nichel-cadmio;**
  - d) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.
2. Entro [...] **96 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** il [...] riciclaggio consegue le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
  - a) riciclaggio dell'80 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;
  - b) riciclaggio del 70 % in peso medio delle batterie al litio.

## Parte C

### Livelli minimi di materiali recuperati

1. Entro [...] **48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** tutto il [...] riciclaggio consegue i seguenti livelli minimi di recupero dei materiali:
  - a) 90 % per il cobalto;
  - b) 90 % per il rame;
  - c) 90 % per il piombo;
  - d) 35 % per il litio;
  - e) 90 % per il nichel.
2. Entro [...] **96 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** tutto il [...] riciclaggio consegue i seguenti livelli minimi di recupero dei materiali:
  - a) 95 % per il cobalto;
  - b) 95 % per il rame;
  - c) 95 % per il piombo;
  - d) 70 % per il litio;
  - e) 95 % per il nichel.

## ALLEGATO XIII

### Sistema di scambio elettronico europeo e passaporto della batteria

#### Parte A

Informazioni da memorizzare in the sistema [...]

Le informazioni e i dati sono trattati in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione<sup>56</sup>. Si applicano le modalità specifiche di sicurezza informatica di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46<sup>57</sup> della Commissione e alle relative norme di esecuzione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.

#### 1. PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE AL PUBBLICO

**Le informazioni da memorizzare e rendere disponibili nella parte del sistema accessibile al pubblico a cura dell'operatore economico che immette sul mercato la batteria sono almeno le seguenti: [...][...][...][...][...]**

**a) Informazioni relative alle batterie per mezzi di trasporto leggeri [...] e alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, nonché alle batterie per veicoli elettrici specificate alla parte [...]A dell'allegato VI;**

**[...]b) Composizione materiale della batteria, comprese la sua composizione chimica, le sostanze pericolose contenute nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo e le materie prime critiche contenute nella batteria;**

---

<sup>56</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

<sup>57</sup> Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

- f) informazioni sull'impronta di carbonio **di cui** [...] all'**articolo 7, paragrafi 1 e 2;**
- g) informazioni sull'approvvigionamento responsabile indicate [...] nella **relazione relativa all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3;**

[...] **h)** [...] informazioni sul contenuto riciclato indicate [...] **negli atti** di esecuzione [...] **di cui all'articolo 8, paragrafo 1;**

- i) capacità nominale (in Ah);
- j) tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti;
- k) capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell'intervallo di temperatura, ove pertinente;
- l) durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e prova di riferimento utilizzata;
- m) soglia di capacità per l'esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici);
- n) intervallo di temperatura che la batteria può sopportare quando non è in uso (prova di riferimento);
- o) periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario;
- p) efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % della vita in cicli;
- q) resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie;
- r) tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli[...];
- s) prescrizioni relative all'etichettatura, di cui all'articolo 13, paragrafi 3 e 4;**
- t) dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 18;**
- u) informazioni relative alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere da a) a f).**

2. PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE  
UNICAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI [...] E ALLA COMMISSIONE

**La parte del sistema accessibile, se pertinente, solo agli operatori [...] economici e agli addetti al riciclaggio contiene almeno quanto segue:**

- [...] **a) composizione**, compresa l'indicazione dei materiali usati nel catodo, nell'anodo e nell'elettrolita;
- b) numeri identificativi dei componenti e recapiti dei fornitori dei ricambi;
- c) informazioni necessarie allo smantellamento, comprendenti almeno:
- diagrammi esplosi del sistema a batteria/pacco batterie, con l'indicazione della posizione degli elementi di batteria;
  - sequenze di smontaggio;
  - tipo e numero di tecniche di fissaggio da sbloccare;
  - utensili necessari per lo smontaggio;
  - avvertenze circa eventuali rischi di danneggiamento delle parti;
  - quantità di elementi usati e loro disposizione;
- a) misure di sicurezza.

3. PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE  
UNICAMENTE AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA  
DEL MERCATO E ALLA COMMISSIONE

- a) Risultati delle relazioni di prova attestanti la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e alle relative misure di esecuzione o misure delegate.

## Parte B

### Informazioni da includere nel passaporto della batteria

#### 1. INFORMAZIONI SULLA BATTERIA, COMUNI AL SUO MODELLO DI BATTERIA

a) Informazioni sulle batterie di cui alla parte A, punto 1.

#### 2. INFORMAZIONI E DATI SPECIFICI SULLA SINGOLA BATTERIA

a) Informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

b) Informazioni sullo stato della batteria, definita come ["originale", "sottoposta a cambio di destinazione", "riutilizzata"] oppure "rifiuto".

c) Informazioni e dati derivanti dal suo utilizzo, compreso il numero di cicli di carica e scarica e gli eventi negativi, quali gli incidenti, nonché le informazioni registrate periodicamente sulle condizioni ambientali di esercizio, inclusa la temperatura, e sullo stato di carica.











[...]

**1. Al fine di distinguere tra batterie usate e rifiuti di batterie, qualora il detentore, ossia la persona fisica o giuridica in possesso delle batterie usate o dei rifiuti di batterie, dichiarare che intende spedire o spedisca batterie usate e non rifiuti di batterie, a tale detentore può essere richiesto, per comprovare tale dichiarazione, di produrre quanto segue:**

**a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà della batteria, attestanti che l'apparecchiatura sia pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;**

**b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità), per ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;**

**c) dichiarazione resa dal detentore che organizza il trasporto della batteria usata, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; e**

**d) adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico.**

**2. In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:**

**a) le batterie usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo; o**

**b) le batterie ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di ricupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o**

**c) le batterie ad uso professionale usate difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.**

**3. Al fine di dimostrare che l'oggetto della spedizione è costituito da batterie usate, anziché da rifiuti, il detentore esegue la seguente procedura relativa alle prove e alla documentazione delle batterie usate:**

**Fase 1: Prove**

**a) Sottoporre la batteria a prove che ne accertino lo stato di salute e valutare la presenza di sostanze pericolose.**

**b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.**

**Fase 2: Documentazione**

**a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sulla batteria usata stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.**

**b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:**

**— nome dell'articolo**

**— numero di identificazione dell'articolo, se del caso,**

**— anno di produzione, se disponibile,**

**— nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove sullo stato di salute,**

**— risultato delle prove descritte nella fase 1 (compresa la data della prova),**

**— tipo di prove effettuate.**

**4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di batterie usate deve essere accompagnato da:**

**a) un pertinente documento di trasporto;**

**b) una dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.**

**5. In mancanza della prova che un oggetto sia una batteria usata e non un rifiuto mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, l'oggetto è da considerarsi un rifiuto e si presume che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

---